



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA**

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI  
"M.FANNO"**

**DIPARTIMENTO DI DIPARTIMENTO DI DIRITTO PRIVATO E  
CRITICA DEL DIRITTO**

**CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN  
ECONOMIA E DIRITTO**

**TESI DI LAUREA**

**Le startup innovative: il rispetto del requisito di *innovazione* ed  
*alto valore tecnologico***

**RELATORE:**

**CH.MO PROF. MARCO CIAN**

**LAUREANDO: LEONARDO FRASSON**

**MATRICOLA N. 2021759**

**ANNO ACCADEMICO 2022-2023**



Dichiaro di aver preso visione del “Regolamento antiplagio” approvato dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali e, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, dichiaro che il presente lavoro non è già stato sottoposto, in tutto o in parte, per il conseguimento di un titolo accademico in altre Università italiane o straniere. Dichiaro inoltre che tutte le fonti utilizzate per la realizzazione del presente lavoro, inclusi i materiali digitali, sono state correttamente citate nel corpo del testo e nella sezione ‘Riferimenti bibliografici’.

*I hereby declare that I have read and understood the “Anti-plagiarism rules and regulations” approved by the Council of the Department of Economics and Management and I am aware of the consequences of making false statements. I declare that this piece of work has not been previously submitted – either fully or partially – for fulfilling the requirements of an academic degree, whether in Italy or abroad. Furthermore, I declare that the references used for this work – including the digital materials – have been appropriately cited and acknowledged in the text and in the section ‘References’.*

Firma (signature) 



# Sommario

<b>Introduzione</b> .....	<b>1</b>
<b>Capitolo I: La startup innovativa</b> .....	<b>4</b>
1.1 La figura della startup nel contesto europeo .....	4
1.2 Le startup innovative .....	7
1.3 I requisiti per l'iscrizione nella speciale sezione del registro delle imprese .....	8
1.4 Le agevolazioni .....	11
1.4.1 Le agevolazioni fiscali.....	11
1.4.2 Le agevolazioni in ambito camerale.....	12
1.4.3 Agevolazioni in ambito societario .....	12
1.5 Il contesto italiano delle startup innovative .....	13
1.6 La crescita delle imprese innovative: le scale up.....	16
<b>Capitolo II: Le startup ed i concetti di innovazione e di alto valore tecnologico</b> .....	<b>19</b>
2.1 Il concetto di innovazione.....	21
2.2 Interpretare l'elemento innovativo: dai settori innovativi all'innovazione del bene o servizio realizzato... ..	26
2.3 Interpretare l'elemento innovativo: L'elemento di rischio quale elemento per il riconoscimento dell'innovazione .....	27
2.4 Interpretare l'elemento innovativo: I collegamenti possibili con il Codice della Proprietà Industriale ed il passaggio tra il bene innovativo e il soggetto che lo realizza .....	29
2.4 L'innovazione e l'alto valore tecnologico: un binomio indissolubile.....	36
<b>Capitolo III: I soggetti tenuti al controllo dei requisiti</b> .....	<b>43</b>
3.1 L'istituzione della sezione speciale destinata alle startup innovative .....	43
3.2 I controlli svolti dal Registro delle imprese .....	45
3.2.1 Le verifiche preventive e le verifiche formali .....	45
3.2.2 Le verifiche dinamiche .....	49
3.2.3 Presupposti per il rifiuto dell'iscrizione .....	49

3.3 La limitata ampiezza delle verifiche: il caso Siavs S.r.l. e l'impossibilità del Registro di rifiutare l'iscrizione di una startup innovativa .....	52
3.4 I controlli in sede prefallimentare: l'iscrizione non è sufficiente per esonerare la startup dal fallimento....	54

**Capitolo IV: Una analisi sugli oggetti sociali delle startup innovative..... 60**

4.1 L'oggetto sociale delle startup innovative secondo il modello tipizzato .....	62
4.2 L'attività svolta dalle startup innovative: alcuni esempi di oggetto sociale.....	63
4.2.1 I settori in cui operano le startup oggetto della rilevazione .....	63
4.2.2 Nucera Viaggi S.r.l. ....	65
4.2.3 SQUP S.r.l.: il gelato innovativo .....	66
4.2.4 Lago Maggiore Bike Experience S.r.l.....	68
4.2.5 Pizzaz S.r.l. ....	70
4.3 Osservazioni conclusive .....	71

**Conclusioni ..... 74**

**Riferimento bibliografici ..... 79**

Bibliografia.....	79
Leggi e Prassi.....	83
Giurisprudenza.....	83



# Introduzione

Il presente elaborato ha lo scopo di fornire approfondimento circa il sistema giuridico riservato dal legislatore alle startup innovative.

Con il D.L. 179/2012, il legislatore ha voluto creare un pacchetto disciplinare specifico per le imprese ad alto contenuto tecnologico volto a preservarle nella fase di sviluppo dell'idea imprenditoriale, spesso quella più complicata. Alla startup innovativa è infatti riservato l'assoggettamento ad uno specifico sistema di norme che mira ad agevolare le società neocostituite che realizzino prodotti e servizi definiti dal legislatore "innovativi e ad alto valore tecnologico".

Già dalla sua introduzione, però, l'enunciato normativo ha destato più di una perplessità tra gli addetti ai lavori, attesa la laconicità del testo ed i forti vantaggi concessi ai destinatari.

Tale elaborato si concentrerà in via prevalente su di uno dei requisiti nominati dal legislatore: il rispetto del concetto di "innovazione" e di "alto valore tecnologico", menzionati alla lettera f) dell'Art. 25 comma 1 del D.L. 179/2012. Tali concetti, come si vedrà, godono di ampi margini di ambiguità non essendo mai stati definiti in maniera specifica dal legislatore.

È sempre più frequente, infatti, imbattersi in società iscritte nella speciale sezione del Registro delle Imprese riservata alle Startup Innovative risultando, pertanto, di particolare importanza stabilirne in maniera netta quali siano i confini entro i quali una società neocostituita debba ritenersi effettivamente innovativa.

Il forte pacchetto agevolativo avvantaggia notevolmente tali società e pone più di un interrogativo tra chi, interpretando in maniera ristrettiva l'enunciato normativo, opta per la non iscrizione nella speciale sezione del Registro non ritenendo la propria attività imprenditoriale sufficientemente innovativa. La conseguenza principale di tale fattispecie è il mancato accesso ad agevolazioni di carattere rilevante che, soprattutto nelle fasi iniziali di sviluppo di una idea imprenditoriale, possono fare la differenza tra un'idea di successo ed un insuccesso commerciale.

L'elaborato, nella parte iniziale, fornisce una ampia descrizione delle startup innovative e delle PMI innovative, istituite appena tre anni dopo le prime, muovendo tra i requisiti e le agevolazioni concesse a tali tipologie di soggetti. In questa fase dell'elaborato verranno esposti



i motivi che rendono l'ecosistema delle imprese a forte vocazione tecnologica così importante e rilevante dal punto di vista economico.

Nel capitolo successivo verrà analizzato il concetto di innovazione, non normato dal nostro legislatore ma rilevante al fine di comprenderne correttamente quali soggetti possano effettivamente accedere alla disciplina riservata alle startup innovative.

Il terzo capitolo verranno esaminati i soggetti tenuti al controllo dei requisiti ed i limiti legati a tali controlli.

Nel quarto ed ultimo capitolo analizzerà gli statuti delle startup innovative costituite sul territorio regionale, illustrandone contenuti, affinità e le modalità con cui viene esposto il carattere innovativo dell'attività svolta.



# Capitolo I

## La startup innovativa

**Sommario:** 1.1 La figura della startup nel contesto europeo – 1.2 La figura della startup innovativa – 1.3 I requisiti per l'iscrizione nella speciale sezione del registro delle imprese – 1.4 Le agevolazioni – 1.5 Il contesto italiano delle startup innovative – 1.6 La crescita delle imprese innovative: le scale up

### *1.1 La figura della startup nel contesto europeo*

A partire dall'introduzione del decreto legislativo nr. 179 del 2012, la figura della startup innovativa è diventata sempre più rilevante per il tessuto economico del paese. Prima di allora, in ambito nazionale non era presente alcun pacchetto disciplinare specifico che tutelasse e agevolasse le neoimprese che svolgono una attività innovativa.

Le introduzioni apportate con il testo citato hanno avuto importanti conseguenze, non esclusivamente sul piano economico ma anche su quello sociologico e ingegneristico.

Prima però di valutare il contesto delle startup innovative è necessario menzionare quale sia lo stato di innovazione del sistema produttivo italiano che, pur apparendo ancora modesto rispetto ai principali paesi industrializzati appartenenti all'Unione Europea, ha evidenziato con il passare degli anni confortanti segnali di recupero. Il crescente interesse verso realtà imprenditoriali fortemente connotate da elementi di carattere innovativo deriva in gran parte dall'implementazione di quel pacchetto disciplinare specifico per le startup innovative introdotto, forse troppo tardi, dal nostro legislatore.

L'innovazione rappresenta da sempre un elemento fondamentale per la crescita dell'economia in un paese. Secondo diversi economisti statunitensi, tra cui Baumol e Audrestsch, è difficile realizzare un aumento della produttività e, consequenzialmente, della ricchezza di un paese, ignorando gli effetti derivanti da quella piccola porzione di imprese che realizzano prodotti fortemente innovativi. Per quanto possa sembrare poco intuitivo, imprese neonate e di piccole

dimensioni, stimolando l'innovazione attraverso investimenti in progetti rischiosi e avanguardistici, contribuiscono alla crescita economica in maniera molto più decisa rispetto a quanto lo facciano le grandi imprese ormai consolidate<sup>1</sup>. Come dimostrano alcune ricerche, infatti, il contributo apportato dalla mera replica di processi, prodotti o servizi non innovativi, sviluppati da imprese presenti sul territorio da generazioni, assume una rilevanza molto più modesta nella crescita economica di un paese<sup>2</sup>.

Nonostante queste osservazioni, ancor oggi, il nostro Paese soffre un elevato gap innovativo se viene confrontato con quanto avviene in altre nazioni europee. Secondo diversi studiosi le ragioni di tale gap sarebbero da ricercarsi, oltre che nella ritardata introduzione della normativa sulle startup innovative (di cui si dirà oltre), anche nella oramai consolidata tendenza del sistema produttivo italiano nel frammentarsi in una moltitudine di piccole o medie imprese che faticano a sostenere gli elevati costi, insiti e logici, che appartengono ad attività di ricerca ed innovazione<sup>3</sup>. Tali settori, per giunta, vengono considerati dagli stessi protagonisti, a forte rischio di default e, pertanto, terreno impervio su cui fondare una nuova realtà imprenditoriale. La considerazione di fondo è, in effetti, di facile deduzione. Quali sono i motivi per cui un giovane imprenditore avrebbe dovuto, circa dieci anni fa, preferire l'Italia quale centro dei propri affari sulla base delle suddette considerazioni? Non a caso, il numero delle startup nate sul territorio nazionale non è lontanamente paragonabile al numero delle stesse nate e insediate in uno degli altri stati membri dell'Unione Europea. Riflessi di tale situazione sono visibili prendendo in considerazione il numero di startup "unicorno" presenti sul territorio nazionale. Con il termine "unicorno", coniato nel 2013 da Aileen Lee, fondatrice del fondo di venture capital Cowboys Ventures, ci si riferisce ad imprese operanti nel settore delle tecnologie che abbiano una valutazione superiore al miliardo di euro. La metafora con l'unicorno è facilmente intuibile: entrambe le creature risulterebbero essere più uniche che rare. Non a caso, sulla base degli elementi citati, il numero degli unicorni in Europa segna un forte divario tra Italia e restanti stati membri. Dei 150 unicorni europei, solo 4 sono nati e cresciuti sul territorio nazionale:

---

<sup>1</sup> BAUMOL, W.J., 2004, *Entrepreneurial enterprises, large established firms and other components of the free-market growth-machine*, Small Business Economics, nr. 23, pagg. 9 ss.

<sup>2</sup> AUDRETSCH, D.B., FALCK, O., HEBLICH, S., LEDERER, A., 2011, *Handbook of Research on Innovation and Entrepreneurship*, Edward Elgar Publishing Limited.

<sup>3</sup> BUGAMELLI, M., CANNARI, L., LOTTI, F. e MAGRI, S., 2012, *Il gap innovativo del Sistema produttivo italiano: radici e possibili rimedi*, in Questioni di Economia e Finanza, Banca d'Italia.

Yoox, Depop, Scalapay e, di recente, Satispay<sup>4</sup>. Numeri ben diversi da quelli relativi al Regno Unito dove, fino alla Brexit, se ne contavano 44, mentre in Germania se ne contano 29, e in Francia 25. Le motivazioni di tale fenomeno sembrano doversi ricercare proprio nel differente contesto legislativo, amministrativo, culturale, imprenditoriale e non ultimo dalla maggiore o minore complessità di reperimento di mezzi finanziari.

Come detto, uno degli elementi che rende complesso operare nel settore dell'innovazione è rappresentato dagli elevati costi connessi allo svolgimento di attività innovative ed ai relativi rischi d'impresa. È elemento noto che le attività svolte dalle startup siano prevalentemente immateriali e particolarmente rischiose, il loro esito è incerto perché si basano sull'esplorazione di nuovi orizzonti, nuovi prodotti, nuovi servizi e introducono beni di cui ancora non è conosciuto il grado di appetibilità da parte dei potenziali acquirenti. Il cuore pulsante di una startup, specialmente di quelle operanti in settori high-tech o farmaceutici, è sicuramente l'attività di ricerca e sviluppo. Le neoimprese che non dispongono di mezzi finanziari adeguati, si vedono costrette a contenere gli investimenti per lo sviluppo di nuovi progetti: questo significa perdere opportunità di crescita e ridurre il potenziale dell'azienda. Il capitale umano, in generale e il livello di istruzione, in particolare, sono fattori critici per la nascita delle startup innovative, elementi non sempre di facile reperibilità lungo la nostra penisola.

Sono, peraltro, molti gli studiosi che nel corso degli anni hanno approfondito le forti contraddizioni che appartengono al sistema dell'innovazione in Italia. Il problema di fondo è così riassumibile: in Italia, eccellenza scientifica e innovazione non vanno di pari passo<sup>5</sup>. Sotto questo punto di vista, infatti, il nostro Paese può essere visto come un caso di specie risultando ben posizionato nelle classificazioni internazionali sul numero di pubblicazioni scientifiche ma collocato in posizioni assai inferiori in termini di spese in ricerca e sviluppo, nel numero di private industriali ed in termini di vantaggio comparato nei settori contraddistinti da un forte grado di innovazione<sup>6</sup>.

In questo quadro generale, appare evidente come vi sia stata una forte necessità di implementazione anche sul territorio nazionale di un pacchetto disciplinare ad hoc per le startup

---

<sup>4</sup> D'ASCENZO, M., *Satispay con un round da 320 milioni diventa un unicorno: vale oltre 1 miliardo*, in 24 Finanza, Il sole 24 ore, <https://www.ilsole24ore.com/art/satispay-un-round-320-milioni-diventa-unicorno-AEnA5m3B> (data di ultima consultazione 20.01.2023)

<sup>5</sup> ONIDA, F., 2016, *Dalla ricerca scientifica all'innovazione industriale in Italia, Una nuova politica industriale in Italia Investimenti, innovazione, trasferimento tecnologico*, Passigli Editore.

<sup>6</sup> CARNAZZA, P., 2017, *Le strategie di innovazione delle startup innovative: un'indagine ad hoc*, *Quaderni di ricerca sull'artigianato*, Fascicolo 2, maggio-agosto, pagg. 207 ss.

innovative che creasse le condizioni migliori per esercitare attività di impresa ai giovani più audaci. Le disposizioni relative alle startup innovative sono contenute all'interno del D.L. 179/2012, predisposto dal legislatore al fine di incentivare in Italia la costituzione e lo svolgimento di imprese a forte incidenza innovativa.

## ***1.2 Le startup innovative***

La definizione di Startup innovativa viene introdotta dall'art. 25 del D.L. 179/2012. Il Consiglio dei ministri UE, sulla base del Programma Nazionale di Riforma del 2012 aveva rivolto all'Italia un forte invito alla promozione di attività imprenditoriali giovanili, che includessero una forte componente innovativa. Fino ad allora, infatti, l'imprenditoria innovativa in Italia non era mai stata inquadrata con una propria disciplina specifica.

Le conseguenze derivanti da questa assenza normativa sono ancor'oggi riscontrabili. Recenti studi hanno dimostrato come il tasso di innovazione dell'imprenditoria italiana si sia attestato al 90% della media UE, collocando il nostro Paese al 16esimo posto di questa speciale classifica<sup>7</sup>.

Nei primi anni 2000 la Commissione Europea, manifestando il forte interesse comunitario per la creazione di un sistema di imprenditoria innovativa, denominato Young Innovative Companies<sup>8</sup>, spinse buona parte degli Stati Membri ad introdurre una propria disciplina specifica volta a supportare la creazione all'interno dei propri confini nazionali di startup innovative. Il concetto di "Nuova Impresa Innovativa" proposto dalla Unione Europea venne celermente elaborato da paesi come Svezia, Francia (Jeunes Entreprises Innovantes), Belgio e Germania, che in tempi brevi istituirono un proprio pacchetto disciplinare specifico per queste nuove realtà aziendali, capace di approfittare del forte fabbisogno di innovazione presente sul territorio comunitario. Non è un caso se al settembre 2022 tutti gli stati menzionati anticipino l'Italia nella speciale "classifica europea dell'innovazione" stilata annualmente dalla Commissione Europea<sup>9</sup>.

Nella Relazione Illustrativa del Decreto, è il legislatore stesso a rimarcare la forte necessità di istituire un pacchetto di interventi armonico, teso allo sviluppo di una cultura dell'innovazione

---

<sup>7</sup> European innovation scoreboard 2022, *Directorate-General for Research and Innovation*, Commissione UE.

<sup>8</sup> SCHNEIDER, C., VEUGELERS, R., 2010, *On young highly innovative companies: why they matter and how (not) to policy support them*, *Industrial and Corporate Change*, Volume 19, Issue 4, pagg. 969–1007.

<sup>9</sup> ARVIDSSON, A., LUISE, V., 2019, *Il sistema delle startup e l'innovazione possibile*, Il Mulino, pagg. 977 ss.

e dell'imprenditorialità tra tutti i cittadini, ed in particolari i ragazzi, promuovendo le attività di ricerca e di sviluppo quali strumenti necessari per un rilancio del sistema paese. Ulteriore "ammissione", viene compiuta dal legislatore quando si sottolinea la forte ispirazione ad alcuni dei testi, relativi alle startup innovative, implementati anni prima dai principali paesi europei ed extraeuropei<sup>10</sup>.

Ma quali soggetti possono essere definiti startup innovative?

### ***1.3 I requisiti per l'iscrizione nella speciale sezione del registro delle imprese***

Il secondo comma dell'Art. 25, D.L. 179/2012, descrive i requisiti necessari per l'iscrizione di una società all'interno della speciale categoria delle startup innovative. L'enunciato normativo individua due tipologie di requisiti, alcuni espressamente obbligatori e cumulativi ed altri alternativi. Il menzionato secondo comma dell'Art. 25, D.L. 179/2012, recita:

*Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito " start-up innovativa ", è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:*

- alla lettera a), *"la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci sono detenute da persone fisiche"*. Tale requisito è stato soppresso dal D.L. 76/2013 e, pertanto, non risulta oggi rilevante che la maggioranza delle quote e dei diritti di voto nell'assemblea dei soci sia detenuta da persone fisiche;
- alla lettera b), *"è costituita da non più di sessanta mesi"*. Il limite temporale in questione era in origine fissato in quarantotto mesi, ed è stato esteso dal D.L. 3/2015. Al termine del periodo la società potrà, previo il rispetto dei requisiti, qualificarsi quale PMI innovativa, potendo godere delle agevolazioni del caso;
- alla lettera c), *"è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia"*. Anche questa sezione è il risultato di modifiche normative che, in origine, in linea del tutto semplificata, prevedevano che la società avesse la sede

---

<sup>10</sup> TULLIO, P. 2021, *Gli investimenti corporate nelle start-up: il corporate venture capital*, Analisi giuridica dell'economia, nr. 1-2, pag. 109.

principale in Italia. Il recepimento del nuovo Regolamento UE della Commissione, n. 651/2014 ha imposto la modificazione di tale comma in quanto la legislazione nazionale precedentemente vigente avrebbe violato la predetta norma comunitaria;

- alla lettera d), *“a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro”*.
- alla lettera e), *“non distribuisce, e non ha distribuito, utili”*.
- alla lettera f), *“ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”*.
- alla lettera g), *“non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda”*.

La norma stabilisce che l'impresa start-up innovativa si costituisca nella forma di una società di capitali di diritto italiano ovvero di una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. Come visibile, inoltre, la definizione di impresa startup innovativa fa riferimento al possesso di requisiti di vario tipo e che concernono la tipologia dei soggetti che detengono la maggioranza delle quote nel capitale sociale della start-up innovativa, il lasso temporale trascorso dal momento della relativa data di costituzione, il totale di valore della produzione (che si presume essere ancora fortemente contenuto nelle prime fasi di vita aziendale), le ragioni che hanno portato alla sua costituzione, il forte e necessario legame con l'innovazione ad alto valore tecnologico, ed infine la gestione degli utili.

Ai fini della nozione di impresa start-up innovativa viene richiesta la contemporanea sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla norma. In particolare, il requisito della durata, sessanta mesi decorrenti dalla data di costituzione dell'impresa start-up innovativa, previsto alla lettera b) del comma 2, individua l'orizzonte temporale ai fini dell'applicazione della disciplina prevista dalla presente sezione. Un termine, quest'ultimo, ritenuto congruo da parte del legislatore ad accompagnare la startup innovativa nelle fasi di avviamento e crescita.

È evidente come l'individuazione di tali requisiti sia frutto della precisa volontà del legislatore di facilitare l'ingresso alla speciale sezione del Registro, attesa l'importanza attribuita alle imprese ad alto valore tecnologico per il tessuto economico del Paese.

Muovendo dai requisiti, definiti “cumulativi”, la lettera h) del secondo comma dell'Art. 25 del D.L. 179/2012 menziona altri tre requisiti definiti “alternativi”. Per potersi iscrivere alla



speciale sezione del registro delle imprese riservata alle startup innovative è pertanto necessario rispettare almeno uno tra i tre seguenti requisiti, relativi a:

- spese in ricerca e sviluppo;
- impiego di personale qualificato;
- titolarità di almeno una privativa industriale.

In particolare, i tre requisiti “alternativi” prevedono il rispetto di determinati paletti. Con riferimento alle spese in ricerca e sviluppo, queste devono essere almeno pari al 15 per cento del maggiore valore tra il costo ed il totale della produzione della startup innovativa. Il rispetto di tale parametro risulta di facile individuazione, rinvenendosi direttamente nell’ultimo bilancio di esercizio della startup innovativa o, qualora la società sia di nuova costituzione, dalla dichiarazione rilasciata da parte del legale rappresentante<sup>11</sup>. Qualora la società non sia di nuova costituzione, tali voci di bilancio sono rappresentate dalla voce B del conto economico, di cui all’art. 2425 cc, per quanto riguarda i costi della produzione, e la voce A del conto economico per quanto riguarda il totale del valore della produzione.

Il secondo requisito alternativo riguarda l’impiego del personale qualificato. Il legislatore ha previsto che, di tutta la forza lavoro impiegata nella startup innovativa, sia necessario disporre di personale in possesso di titolo di dottorato in percentuale almeno pari ad un terzo, ovvero di personale in possesso di laurea magistrale in misura pari ad almeno due terzi della forza lavoro complessiva. La norma non pone vincoli in relazione al titolo con il quale il lavoratore presta la propria forza lavoro nella startup innovativa. Pertanto, nel conteggio rientrerebbe anche l’eventuale socio lavoratore che, a prescindere dal fatto di ricoprire o meno ruoli amministrativi all’interno della società, sia in essa impiegato con finalità volte al compimento di quanto previsto dall’oggetto sociale<sup>12</sup>. Qualora dunque almeno due terzi dei soci, con impieghi operativi all’interno della società startup innovativa, fossero in possesso di una laurea magistrale il requisito sarebbe rispettato.

Infine, l’ultimo, tra i requisiti “alternativi”, riguarda la titolarità di almeno una privativa industriale che sia direttamente afferente all’oggetto sociale e alla attività di impresa. Il requisito, peraltro, risulta verificato anche qualora la startup innovativa risulti essere depositaria di una privativa industriale. Il deposito della privativa non va già confuso con il possesso del

---

<sup>11</sup> Unioncamere, Ministero dello Sviluppo Economico, Nota sul requisito opzionale delle spese in attività di ricerca e sviluppo per la registrazione di startup innovative, 2014.

<sup>12</sup> Ministero dello Sviluppo Economico, Parere, Oggetto: PMI innovative. Iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese. Requisiti soggettivi ed oggettivi, 2015.

brevetto, attestandosi ad uno stato precedente del processo di riconoscimento della privativa stessa<sup>13</sup>. Pertanto, qualora una società avesse presentato la domanda per la registrazione di un brevetto, pur essendo in attesa di riconoscimento non essendo trascorsi i 18 mesi previsti per la convalida, e dunque non conoscendone l'esito, il requisito in questione risulterebbe soddisfatto<sup>14</sup>.

## ***1.4 Le agevolazioni***

Una delle motivazioni che hanno contribuito alla crescita del numero delle startup innovative è rappresentato dalle forti agevolazioni spettanti. I soggetti che rispettino i parametri sopra menzionati e che decidano di iscriversi alla speciale sezione del registro delle imprese riservata alle startup godono di numerosi vantaggi, di natura varia e che riguardano prevalentemente l'ambito fiscale, camerale, di diritto societario, occupazionale ed in materia di gestione della crisi. Oltre a queste categorie agevolative particolari, a favore di startup innovative vengono concessi numerosi finanziamenti agevolati studiati ad hoc con l'obiettivo di dotare le neoimprese di strumenti comodi per l'accumulo di risorse finanziarie (in esempio finanziamento Smart&Start).

### *1.4.1 Le agevolazioni fiscali*

Una delle principali ragioni di interesse per i soggetti che costituiscono o investono in una startup innovativa è rappresentato dall'accesso a vantaggi fiscali di carattere rilevante. A seguito dei numerosi interventi del legislatore sono attualmente previste alcune tipologie agevolative riservate esclusivamente agli investitori soggetti passivi dell'IRPEF ed altre riservate ai soggetti passivi dell'IRES. All'articolo 29 del D.L. 179/2012 sono contenute tali previsioni di legge che prevedono:

- per le persone fisiche, siano esse singoli individui o società di persone, il diritto a detrarre dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, un importo pari al 30% di quanto investito nella startup innovativa a titolo di capitale sociale o riserva sovrapprezzo, fino ad un ammontare massimo dell'investimento pari ad euro 1.000.000;

---

<sup>13</sup> Ministero dello Sviluppo Economico, Start-up innovative. Requisito oggettivo relativo ai diritti su privativa industriale. Titorità della licenza d'uso su un brevetto in corso di riconoscimento.

<sup>14</sup> Cfr. Ibidem.

- Per le società di capitali, la possibilità di dedurre dalla determinazione del reddito d'impresa il 30% di quanto investito in una startup innovativa a titolo di capitale sociale o riserva sovrapprezzo, fino ad un ammontare massimo dell'investimento pari ad euro 1.800.000;

Con il D.L. Rilancio, nr. 34/2020, inoltre, è stata implementata una ulteriore misura di favore rivolta alle persone fisiche che investono in startup innovative. Tale disposizione è ora contenuta all'Art. 29-bis del decreto istitutivo delle startup innovative e prevede una detrazione maggiorata al 50%, a fronte di quella c.d. "ordinaria" contenuta all'interno del citato art. 29. Tale agevolazione, concessa in *de minimis*, risulta ad oggi di scarsa applicazione, per motivi che non possono essere approfonditi nel presente elaborato.

Agli occhi degli investitori, una misura fiscale di tale portata ha pochi eguali: nonostante i rischi insiti nello svolgimento di una attività di impresa a carattere innovativo, quali altre operazioni di investimento permettono di realizzare un rendimento certo del 30%? Proprio su questo ha mirato il legislatore al fine di donare ancora più appeal all'ecosistema delle startup. Come esplicitato nella Relazione Illustrativa del Decreto, la finalità principale di tale agevolazione è sottesa alla ricerca di creare un clima favorevole per lo sviluppo delle startup, aumentando la capacità delle stesse nell'attrarre capitali privati. Una sorta di incentivo per gli startupper; un premio per gli investitori lungimiranti.

#### *1.4.2 Le agevolazioni in ambito camerale*

Tale tipologia di agevolazioni è contenuta all'interno dell'art. 26, co. 8 del DL 179/2012. Le startup innovative risultano esonerate dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio nonché dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese. L'agevolazione in oggetto non riguarda, tuttavia, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo inerente la bollatura dei libri sociali, come precisato dall'Agenzia delle Entrate<sup>15</sup>.

#### *1.4.3 Agevolazioni in ambito societario*

Le agevolazioni in ambito societario sono contenute all'art. 26, co. 1-7 del Decreto. Molte delle agevolazioni ivi contenute sono state, nel corso degli anni, estese a tutte le PMI costituite in

---

<sup>15</sup> Agenzia delle Entrate, Risposta Oggetto: Interpello Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 Articolo 16 della Tariffa allegata al DPR del 26 ottobre 1972, n. 642, nr. 253/2019.

forma di S.r.l..Ad oggi, gli elementi che rendono ancora favorevole il pacchetto disciplinare destinato alle startup innovative riguardano la riduzione del capitale sociale per perdite superiori al terzo del capitale sociale, oltre all'applicazione di una serie di incentivi che, precedentemente all'introduzione delle startup innovative, erano destinati esclusivamente ai soggetti costituiti in forma di Società per Azioni. Con riferimento alle disposizioni in materia di gestione della crisi, in caso di riduzione del capitale per perdite oltre ad un terzo, alle società iscritte nella speciale sezione del registro destinata alle startup innovative è aumentato il termine entro il quale la perdita deve essere ridotta a meno di un terzo, posticipandolo al secondo esercizio successivo. In via generale, per le società non startup innovative, il termine ordinario viene stabilito dagli articoli 2446, co. 2 e 2482-bis, co. 4 del c.c., rispettivamente con riferimento a S.p.A. e S.r.l.. Inoltre, è previsto che le startup innovative possano creare delle categorie di quote fornite di diritti diversi, in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, co. 2 e 3 del c.c., nonché la possibilità di remunerare i prestatori di opera e di servizi mediante l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali.

### ***1.5 Il contesto italiano delle startup innovative***

Secondo quanto riportato dal report periodico realizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con l'ausilio di Unioncamere ed Infocamere, al termine del secondo trimestre 2022 il numero di startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese è pari a 14.621 unità, in aumento di 259 unità rispetto al trimestre precedente. Ad oggi, le startup innovative rappresentano poco meno del 4% di tutte le società di capitale presenti sul panorama nazionale, per un capitale sociale medio pari ad euro 69.146.

Per fornire a tali valori la dovuta rilevanza specifica è necessario dotarsi di una visione congiunta dei dati relativi alle imprese che qui, ed in altre parti del presente elaborato, verranno definite come "tradizionali". Possiamo così definire tutte quelle imprese costituite con la forma di una società di capitali che non siano iscritte alla speciale sezione del registro destinata proprio alle Startup innovative.

Un dato capace di raccontare appieno l'importanza che il fenomeno "startup innovativa" simboleggia per il Paese è rappresentato dall'incidenza del numero delle stesse rispetto a tutte le società tradizionali operanti in settori specifici e ritenuti tradizionalmente innovativi. Solo per menzionare alcuni settori di attività, così come definiti nella classificazione ATECO 2007,

sono startup innovative il 43,4% di tutte le società produttrici di computer, il 46,9% di quelle produttrici di software ed addirittura il 72,3% di quelle che si occupano di ricerca e sviluppo<sup>16</sup>.

Dal Report periodico del MISE si possono desumere ulteriori dati di forte interesse. Per quanto il legislatore abbia voluto dotare il sistema Paese di un pacchetto disciplinare univoco, l'analisi sui luoghi di residenza delle startup innovative in Italia dimostra come non vi sia una distribuzione omogenea delle stesse lungo tutta la penisola.

Anche se la digitalizzazione ha inevitabilmente reso globali le aziende, grandi o piccole che siano, è pur vero che ognuna di esse ha comunque una Regione "di residenza". La regione con il maggior numero di startup innovative risulta essere la Lombardia, detenendo il primato con ben 3.755 startup innovative (pari a circa il 27% del totale). Seguono in questa speciale classifica Lazio e Campania, rispettivamente con il 12% e il 9%.

Classifica	Regione	N. startup innovative 2° trim 2022	% rapporto startup innovative sul totale nazionale
1	LOMBARDIA	3904	26,70%
2	LAZIO	1774	12,13%
3	CAMPANIA	1350	9,23%
4	VENETO	1096	7,50%
5	EMILIA-ROMAGNA	1094	7,48%
6	PIEMONTE	790	5,40%
7	TOSCANA	693	4,74%
8	SICILIA	689	4,71%
9	PUGLIA	686	4,69%
10	MARCHE	397	2,72%
11	TRENTINO-ALTO ADIGE	320	2,19%
12	ABRUZZO	298	2,04%
13	FRIULI-VENEZIA GIULIA	273	1,87%
14	CALABRIA	273	1,87%
15	LIGURIA	254	1,74%
16	UMBRIA	241	1,65%
17	SARDEGNA	231	1,58%
18	BASILICATA	152	1,04%
19	MOLISE	83	0,57%
20	VALLE D'AOSTA	23	0,16%

Figura 1 - Distribuzione e densità regionale Startup innovative al 30 giugno 2022. MISE

Le motivazioni di questa diffusione capillare ma non univoca all'interno del territorio nazionale derivano da una vasta pluralità di motivazioni, muovendo dall'ovvietà legata alle caratteristiche

<sup>16</sup> Ministero dello Sviluppo Economico, Unioncamere, Infocamere, 2022, *Cruscotto di indicatori statistici sulle startup innovative – secondo trimestre 2022*.

demografiche della nostra penisola<sup>17</sup>. Per favorire la creazione delle startup innovative è necessario dotarsi di un ecosistema imprenditoriale innovativo, che sia in grado di fornire servizi utili ai neoimprenditori nelle diverse fasi di sviluppo dell'attività di impresa. Tra queste, le più importanti sono la formazione preliminare, il supporto nella redazione di business plan, la possibilità di accedere a servizi di incubazione e la facilità di reperimento di capitale di rischio, ecc. Al fine di creare tessuto fertile su cui le innovazioni possano nascere nella mente di qualcuno in grado di valorizzarle è necessario localizzare il proprio business in territori con forte presenza di università, istituzioni, professionisti, banche, *venture capital* e *business angel*<sup>18</sup>. Gli studi proposti da Scattoni nel 2019 (si veda Carloni et al. 2020, p. 276) dimostrano come la presenza di Fab Lab spaces e spazi di coworking influenzi anch'essa la scelta di localizzazione di una startup innovativa. Tale circostanza si manifesta in via preminente in quanto ecosistemi imprenditoriali ritenuti virtuosi sono ritenuti dei fattori cruciali per lo sviluppo di una impresa neocostituita. Non a caso, Milano risulta al contempo essere la città con il maggior numero di spazi in coworking<sup>19</sup> e la prima per numero di startup innovative ivi residenti. Inoltre, considerando la forte contribuzione della ricerca pubblica e privata a favore delle startup di nuova costituzione, è logico attendersi una maggior concentrazione delle stesse in aree a vasta densità abitativa. Altre ragioni per aspettarsi un numero relativamente elevato di startup innovative nelle città più grandi sono le economie di agglomerazione, derivanti dalle ricche opportunità di contatto diretto, che si può presumere essere occasione favorevole al trasferimento di conoscenze.

Al di fuori dell'ambito territoriale, ulteriore elemento di analisi riguarda i dati relativi alle compagini societarie nelle startup innovative. Questi valori non possono essere sottovalutati ma devono essere presi ed interpretati come elemento di merito per l'enunciato normativo, capace in breve tempo di superare vecchi dogmi e complessi schemi giuridici a favore di una maggior semplicità normativa, con il fine ultime di agevolare lo sviluppo di idee imprenditoriali giovanili. In tal senso, i dati più rilevanti riguardano la forte prevalenza giovanile riscontrata tra soci ed amministratori di startup innovative. Tra tutte le startup iscritte alla speciale sezione del registro sono infatti 2.544 quelle a prevalenze giovanile, in cui il numero di detentori di

---

<sup>17</sup> IZZO, F., 2017, *Grandi imprese e startup: il ritardo del Mezzogiorno. Alcune riflessioni a commento di un libro di Varaldo, Scarra e Remondino*, Rivista economica del Mezzogiorno, nr. 4, pagg. 1115 ss.

<sup>18</sup> CARLONI, M., CIARROCCHI, A., MICOZZI, A., 2020, *La vicinanza all'università? Un'opportunità. Le scelte di localizzazione delle startup innovative italiane*, L'industria, n.2, pagg. 275-279.

<sup>19</sup> Italian Coworking, 2021, *I numeri del coworking in Italia 2020*. Disponibile su <https://www.italiancoworking.it/i-numeri-del-coworking-in-italia/> [Data di accesso: 31/12/2022]

quote o amministratori sono under 35. Tale valore corrisponde al 17,4% del totale delle startup innovative, dato ben superiore rispetto a quanto avviene nelle società di capitali tradizionali.

Sulla base di tali elementi, l'ecosistema creato ad hoc dal nostro legislatore, con l'obiettivo di creare le condizioni per cui i giovani, e i meno giovani, dotati di talento, energia e creatività potessero perseguire i propri progetti imprenditoriali, si può definire riuscito. La struttura della startup innovativa sta riuscendo, infatti, ad imporsi quale strumento per la realizzazione di progetti industriali innovativi da parte dei più giovani sebbene, come si dirà in altre parti del presente elaborato, non siano ancora venuti meno alcuni dubbi sollevati dagli addetti ai lavori. In più, l'ecosistema innovativo italiano sconta ancora forte lacune se paragonato a quanto avviene all'estero, ancor più evidenti nel confronto diretto con altri paesi europei.

### ***1.6 La crescita delle imprese innovative: le scale up***

Uno dei metodi con cui è possibile valutare l'andamento dell'ecosistema delle startup innovative è rappresentato dall'analisi dei dati riportati nei report periodici redatti dalla Fondazione Mind the Bridge<sup>20</sup>. L'obiettivo di tali documenti è quello di informare circa l'andamento delle principali startup innovative, rientranti nell'esclusivo novero delle *scale up*. Per *scale up* si intende un sottoinsieme delle startup che raccoglie le imprese che dalla loro fondazione hanno raccolto fondi per un importo pari ad almeno un milione di dollari. Identificare in maniera distinta questa tipologia di soggetti permette di dare risalto a tutte le realtà che siano state davvero in grado di sviluppare significativi processi di crescita. In questo senso, la raccolta finanziaria è sintomatologica di un vero e proprio riconoscimento da parte del mercato e, di conseguenza, dei finanziatori, della bontà e delle prospettive dell'idea imprenditoriale.

L'ultimo report disponibile esamina i dati relativi al settembre 2020, di certo un anno nero per tutto l'ecosistema innovativo, ma che mostra una situazione nazionale in sensibile miglioramento rispetto a quanto avviene nel resto del continente. Analizzando i dati è possibile notare come l'aggregato delle *scale up* europee conti, al settembre 2020, 9.167 imprese, in crescita nello stesso 2020 di circa 700 unità, capaci di raccogliere complessivamente circa 190 miliardi di dollari (di cui 24 miliardi nei soli primi tre trimestri del 2020).

---

<sup>20</sup> MIND THE BRIDGE, 2020, *Tech Scaleup Italy*, Sep Monitor.

Al fine di indicare un ordine di grandezza, il numero di *scale up* presenti in Europa è pari a due unità ogni 100.000 abitanti circa, la cui raccolta di capitali è pari a circa lo 0,2% del prodotto lordo europeo.

A livello territoriale, le *scale up* europee risultano essere localizzate principalmente nel Regno Unito, ove si trovano circa 2.660 unità, per una raccolta di capitali complessiva pari a circa 54 miliardi di dollari. Al secondo posto vi è la Francia che, sempre analizzando i dati disponibili alla fine del terzo trimestre 2020, conta 1.085 *scale up* con una raccolta di capitali pari a circa 17,3 miliardi di dollari. Al terzo posto vi è la Germania, con 797 *scale up* e una raccolta di capitali pari a circa 24 miliardi di dollari. L'Italia, invece, occupa il decimo posto nella classifica degli stati europei per numero di *scale up*, con 261 unità che hanno raccolto circa 2,7 miliardi di dollari ed occupano circa 14.000 soggetti tra dipendenti e collaboratori. Nonostante tale risultato, grazie anche alle politiche attuate dal nostro legislatore, si sta assistendo ad un repentino aumento del numero di *scale up* sul territorio nazionale, basti pensare che di tutti i capitali raccolti dalle imprese innovative nazionali, ben 680 milioni sono frutto delle campagne di *funding* realizzate nel corso del 2020. Insomma, avendo registrato un aumento sia in termini di ricavi che di organico nel 2020, l'ecosistema delle *scale up* tecnologiche italiane sta mostrando confortanti segni di resilienza che impongono di guardare al futuro della imprenditoria innovativa nazionale con fiducia. L'osservazione del posizionamento dei differenti paesi analizzati offre una immagine chiara dell'importanza del fenomeno delle *scale up* europee. Il Regno Unito, come già esposto, è rilevato dall'indagine di The Mind Bridge, è il paese europeo che ha saputo creare il miglior ecosistema favorevole per la creazione di startup innovative capaci di vantare tassi di crescita rilevanti. L'interesse per questa tipologia di imprese, peraltro, deriva dal fatto che il mercato finanziario, con i suoi operatori, ha dimostrato più volte di voler scommettere sulle realtà fortemente innovative. Non a caso, infatti, ad oggi risultano essere molto più frequenti i casi di *scale up* operanti nei settori dell'innovazione che raccolgono i capitali al di fuori del mercato domestico. In genere, il 41% dei capitali ottenuti dalle *scale up* europee proviene da paesi differenti rispetto a quelli in cui opera l'impresa. In particolare, di questi, l'11% proviene da altri paesi europei, il 26% dagli USA ed il 14% dal resto del mondo.





## Capitolo II

### Le startup ed i concetti di innovazione e di alto valore tecnologico

**Sommario:** 2.1 Il concetto di innovazione – 2.2 Interpretare l’elemento innovativo: dai settori innovativi all’innovazione del bene o servizio realizzato – 2.3 Interpretare l’elemento innovativo: L’esenzione al fallimento delle startup innovative. L’elemento di rischio quale elemento per il riconoscimento dell’innovazione – 2.4 L’innovazione e l’alto valore tecnologico: un binomio indissolubile

Uno dei requisiti, che in altre parti del presente elaborato sono stati definiti come “cumulativi”, è quanto riportato alla lettera f) dell’articolo 25, comma 2, del D.L. 179/2012. Le startup innovative devono infatti avere “*quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico*”. Tale costrutto risulta di fondamentale importanza al fine di definire in modo selettivo quali siano le società che abbiano la possibilità di iscriversi alla speciale sezione del registro destinata alle startup innovative.

L’analisi testuale si incardina su due elementi, contestuali e specifici, menzionati dal legislatore: *innovazione ed alto valore tecnologico*. Tali elementi, come si vedrà, non sempre risultano di facile individuazione e si prestano agevolmente a forzature e distorsioni<sup>21</sup>. Tale problematica è stata più volte rimarcata nella dottrina, in quanto capace di generare una “*disparità di trattamento*”<sup>22</sup> là dove si tratti di discriminare tra startup astrattamente ammissibili e non ammissibili alla speciale disciplina di favore dedicata alle società a forte componente innovativa e tecnologica.

---

<sup>21</sup> RUBERTELLI, V., 2014, *Start-up innovative e deroghe al diritto societario*, in Approfondimento giuridico, pag. 14, affida alla *sensibilità* dell’interprete la valutazione circa la presenza dell’elemento innovativo.

<sup>22</sup> NICOTRA, F., 2020, *L’oggetto sociale nelle start-up innovative*, in Banca Borsa e titolo di credito, vol. 2, pag. 253.

Il concetto di innovazione, infatti, non è mai stato definito normativamente e ciò rende estremamente complesso identificarne i contorni specifici. L'unico cenno esplicitato al concetto di innovazione risulta essere quanto riportato dall'art. 2, comma 4, lettere d) - e) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 87 del 2008, che restringe però il concetto dell'innovazione allo sviluppo di un processo produttivo ed organizzativo<sup>23</sup>. Tali elementi vengono, pertanto, sì menzionati dal legislatore, ma non con la precisione che sarebbe stata necessaria al fine di rendere determinabile il confine all'interno del quale l'attività svolta dall'impresa si possa ritenere effettivamente innovativa. Il problema principale di tale vuoto normativo è rappresentato dal fatto che, in assenza di una definizione specifica del concetto di innovazione, qualsivoglia introduzione di un prodotto, anche solo all'apparenza innovativo per il mercato, potrebbe consentire l'accesso alla speciale sezione del registro delle imprese, garantendo l'accesso ai vantaggi riservati alle startup innovative, anche a favore di soggetti che, in concreto, non stiano apportando modifiche a prodotti già di uso comune. Ciò risulta di ancor più notevole importanza muovendo lo sguardo dall'ecosistema delle startup innovative a quello delle PMI innovative, istituite con il D.L. 3 del 2015, contenente ben più di un rimando alla disciplina riservata alle startup innovative. Se infatti, nel caso delle startup innovative, il requisito innovativo comporta l'applicazione di un pacchetto disciplinare destinato ad estinguersi decorsi i 60 mesi dalla costituzione della stessa, nel caso della PMI innovativa gli incentivi sono destinati a perdurare ben oltre tale limite temporale, non essendo stata prevista dal legislatore una data di termine all'applicazione dei vantaggi destinati a tale tipologia societaria. Per quanto possa apparire evidente come il legislatore, con l'introduzione di tale

---

<sup>23</sup> Nello specifico, art. 2, co. 4, lettere d) ed e) recita:

d) «innovazione del processo»: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature ovvero nel software); non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

e) «innovazione organizzativa»: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa; non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

disciplina specifica per le imprese contraddistinte da una forte componente innovativa, abbia voluto alleggerire i vincoli sul capitale delle startup nella fase di formazione dell'impresa, al fine di consentirle una più graduale maturazione, nonché la possibilità di conquistare un equilibrio proprio che gli permettesse di non soccombere in caso di debolezza finanziaria, appare meno intuitivo cogliere le ragioni che hanno portato alla estensione del citato pacchetto disciplinare, seppur non perfettamente aderente, alle PMI innovative<sup>24</sup>. L'idea di operare una distinzione tra imprese tradizionali ed imprese a forte componente innovativa può, pertanto, essere letta come una sorta di scommessa legislativa sulle idee imprenditoriali contraddistinte da un forte coefficiente avanguardistico.

L'obiettivo del presente capitolo è quindi quello di fornire una descrizione del concetto di innovazione, muovendo tra i testi scientifici che hanno ispirato i primi orientamenti europei in materia di startup innovative, al fine di dare una risposta al seguente quesito: tutte le startup possono definirsi innovative ed iscriversi alla speciale sezione del registro a loro destinata?

## ***2.1 Il concetto di innovazione***

Prima di inquadrare il problema è necessario analizzare quanto previsto dal legislatore all'interno del corpo normativo riservato alle startup. Nella stesura della citata lettera f) dell'art. 25, comma 2, del D.L. 179/2012, il legislatore non specifica se la valutazione circa l'elemento di innovazione debba essere intesa in senso formale (muovendo quindi tra quanto riportato nell'oggetto statutario) o sostanziale (muovendo sull'attività in concreto svolta dalla società). Di tale elemento, che attiene principalmente alla tipologia dei controlli da mettere in atto al fine di valutare il rispetto dei requisiti da parte di una startup che voglia iscriversi alla speciale sezione del registro delle imprese se ne parlerà nel prossimo capitolo ma, ciò che è importante rilevare fin d'ora è che tale incertezza interpretativa si riflette direttamente in quanto riportato alla lett. h), n. 3 del predetto articolo, richiedendo alla startup innovativa priva delle condizioni riportate alla lett. h), nei numeri 1 e 2, il requisito minimo dell'essere depositaria di una privativa industriale<sup>25</sup>. L'esegesi dell'articolo, comunque, parrebbe incardinare il requisito del bene o servizio innovativo a quanto riportato nella descrizione dell'oggetto sociale dell'impresa e, pertanto, una prima analisi sull'attività svolta da una startup parrebbe da ricercarsi all'interno dell'atto costitutivo. In quest'ottica si potrebbe intendere che quanto indicato all'interno dell'oggetto sociale redatto in sede costitutiva possa essere sufficiente ad iscrivere una impresa

---

<sup>24</sup> CIAN, M. 2015, *Società start-up innovative e PMI innovative*, in *Giurisprudenza commerciale*, pag. 973.

<sup>25</sup> NICOTRA, A., 2020, *L'oggetto sociale nelle start up innovative*, in *Banca borsa*, I, pagg. 248 ss.

nella speciale sezione del registro delle imprese. Tuttavia, tale riflessione non risulta essere del tutto corretta.

Difatti, pur essendo pacifico che la startup innovativa debba prevedere, nel proprio statuto sociale una dicitura dalla quale si possa evincere che essa operi, almeno prevalentemente, per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico, meno evidente, ed a tratti complicato da riconoscersi, appare l'individuazione in concreto di quali siano le attività che debbano poi essere svolte dalle neoimprese<sup>26</sup>. Il legislatore non ha infatti previsto, né all'interno del citato testo istitutivo delle startup innovative, né altrove, un significato univoco del termine *innovazione*, né tantomeno dell'*alto valore tecnologico* da ricercarsi nel prodotto o nel servizio commercializzato dalla startup. Tali elementi contengono importanti margini di arbitrarietà attesa la laconicità del testo.

L'individuazione del concetto di *innovazione* richiede una attenta ricerca nel complesso insieme dei testi giuridici e non. Il documento che più di tutti ha influenzato il modo in cui oggi viene vista l'innovazione è il Manuale di Oslo. Tale documento delinea le basi con il quale deve essere considerato l'elemento innovativo, non sottodimensionandolo ad una mera nuova idea o invenzione, ma incardinandone il concetto in qualcosa di più ampio, di meno pratico e di più complesso. A differenza dell'idea, infatti, l'innovazione deve di fondo prevedere una fruibilità concreta, da parte di chi l'abbia introdotta e da parte di coloro a cui la si voglia rendere usufruibile. Nel tentativo di fornire una definizione al termine *innovazione*, il Manuale esprime il forte interesse, da parte del *management* aziendale, nell'esplicitare l'elemento innovativo al fine di fornire una indicazione utile non unicamente agli *stakeholder* interni all'impresa, ma anche dei destinatari delle politiche economiche. In effetti, in tutto ciò l'economia occupa da sempre un ruolo fondamentale. Economia ed innovazione rappresentano, infatti, un binomio indissolubile. Numerosi economisti hanno proposto nel corso degli anni diverse interpretazioni circa il concetto di innovazione. Per Kenneth, l'innovazione altro non è che la conversione di un'idea in un successo commerciale<sup>27</sup>. Si tratta pertanto di un processo volto a trasformare la *knowledge* di un'impresa in ricavi commerciali. Le idee e le conoscenze scientifiche risultano, in quest'ottica, individuabili nel miglioramento di un prodotto o di un servizio già esistente, nell'introduzione di tecnologie radicalmente nuove ed infine nel miglioramento dei processi interni all'impresa. Di questo avviso anche Kline e Rosemberg che, pur evidenziando le difficoltà insite nell'individuazione del concetto stesso di innovazione, la definiscono come

---

<sup>26</sup> Di questo avviso, PICCOLO, S., 2016, *L'oggetto sociale della startup innovativa*, Studio Legale Trevisan & Cuonzo, Altalex-Wolters Kluwer.

<sup>27</sup> KENNETH, R. S., 2006, *Building an innovation ecosystem. Process, culture and competencies*.

*“l’introduzione di un nuovo prodotto” e ancora come “la riorganizzazione dei processi di produzione e distribuzione che incrementino l’efficienza di un prodotto preesistente, o che ne abbassino il costo”<sup>28</sup>.*

Per Kline e Rosemberg valutare quali elementi possano essere definitivi innovativi risulterebbe essere un compito alquanto arduo. Secondo gli stessi autori, le difficoltà nel definire un prodotto innovativo o meno, deriverebbero dalla sostanziale mancanza di metodi universali per il riconoscimento dell’effettivo valore innovativo apportato da una nuova introduzione tecnologica o processuale. Quest’ultima deriverebbe dalla insindacabile difficoltà nel riconoscere l’importanza economica derivante dall’uso di un prodotto o servizio innovativo. Tale visione assume contorni ancor più definiti combinando tale elemento con quanto proposto da Kenneth nel suo citato saggio del 2006, per il quale una innovazione deve necessariamente riscontrarsi in una crescita dei ricavi derivanti dalla messa in commercio del prodotto o servizio innovativo. L’intuizione di Kenneth, tuttavia, si scontra con il fatto che non sempre i nuovi prodotti proposti al mercato diventano dei veri successi commerciali. In molti casi, infatti, idee avanguardistiche, trasformate in beni e prodotti innovativi, non vengono recepiti dal mercato e si scontrano con preferenze diverse da parte dei consumatori. Sono molti, peraltro, i casi di prodotti innovativi lanciati sul mercato ma non recepiti da parte della gente, basti pensare ai Google Glass, gli occhiali Magic Leap, finanche alle televisioni 3D e allo smartphone pieghevole di Samsung. È inoltre rilevante soffermarsi sul fatto che non risulterebbe corretto valutare la bontà di una innovazione nel mero riscontro economico valutato sulla base dei ricavi realizzati dalle imprese produttrici. In molti casi, infatti, idee innovative portano all’introduzione sul mercato di strumenti che hanno invece l’obiettivo di ridurre i costi di produzione di beni e servizi già venduti. E di certo, valutare quanto sia l’impatto del risparmio conseguito mediante l’introduzione di nuovi elementi tecnologici è di certo più complicato che valutare la crescita dei ricavi conseguita al lancio sul mercato di nuovi beni. La tesi di Kenneth e Rosemberg, pertanto, appare condivisibile unicamente se ci si sofferma sulla correlazione tra idea innovativa e conversione della stessa in un bene o servizio innovativo tangibile ma non in relazione alla necessità di convertirlo poi in un aumento dei ricavi di vendita.

Altro problema è poi rappresentato dalla visibilità o meno del prodotto o servizio innovativo. È chiaro infatti come alcune invenzioni, più di altre, siano facilmente identificabili come vere e proprie innovazioni. Basti pensare a cosa abbia rappresentato, nel lontano 1969, l’introduzione del Concorde per il mercato degli aeromobili o, in tempi più recenti, l’introduzione degli

---

<sup>28</sup> KLINE, S.L., ROSEMBERG, N., 1986, *An overview of Innovation*, pag. 280.

*smartphone* per il mercato dei telefoni mobili. Risulterebbe essere di gran lunga più complesso misurare il contenuto innovativo di lievi modifiche ingegneristiche che consentano di produrre macchinari in grado di limitare gli sprechi di materia prima o che permettano di sostituire una determinata lega metallica con una di un costo inferiore. Anche semplici modifiche al design di un macchinario industriale, capaci di ridurre attrito e vibrazioni potrebbero, in quest'ottica, essere intese come elementi di innovazione, capaci di garantire una maggior vita utile dei macchinari utilizzati da una impresa. Gran parte delle innovazioni introdotte nel mercato negli ultimi anni riguardano proprio piccoli, ed invisibili, elementi in grado di modificare significativamente un determinato mercato.

Da un punto di vista scientifico l'innovazione, di un prodotto o di un servizio, parrebbe dunque riferirsi al più generale ambito della innovazione tecnologica che, basandosi sull'utilizzo di conoscenze tecniche e scientifiche, riguarda le azioni volte al miglioramento di processi produttivi o al miglioramento di quelli già presenti sul mercato, mediante l'uso di materiali o tecnologie nuove o nuove applicazioni di materiali e prodotti già esistenti con la finalità di migliorarne le prestazioni. Il fine ultimo risulta pertanto essere il soddisfacimento di esigenze specifiche degli utilizzatori. Risulta di particolare importanza, ai fini dell'adattamento di tale definizione con quanto abbia voluto in effetti dire il legislatore, ricercare interpretazioni in merito in dottrina e giurisprudenza in quanto appare evidente come, ad oggi, vi sia ampio margine per l'iscrizione alla speciale sezione del Registro riservata alle startup innovative. È chiaro come, infatti, in assenza di una specifica dimensione del termine "innovazione", sulla base di quanto proposto da Kenneth et al. (2006), potrebbe ritenersi innovativo qualsiasi nuovo prodotto che sappia realizzare numeri di vendita importanti. Ciò risulta ancora più complesso in quanto è evidente come qualunque impresa neocostituita mirerà sempre alla messa in commercio di un prodotto o di un servizio che risulti, anche solo in minima parte, differente da quanto proposto dai competitors presenti sul mercato al fine di aumentare le unità di vendita dei beni innovativi che realizza<sup>29</sup>. Il concetto è, quindi, così riassumibile: quale impresa è disposta a mettere in vendita un prodotto che verrà venduto in modeste quantità? È sufficiente realizzare volumi di vendita importanti per poter identificare un prodotto come innovativo?

Ulteriori suggerimenti interpretativi sovengono dalla Commissione Europea, secondo la quale l'innovazione è legata a processi che consentano di combinare conoscenza e tecnologia con lo sfruttamento delle opportunità offerte dal mercato per prodotti, servizi e processi commerciali

---

<sup>29</sup> BORIA, P., 2017, *La nozione di ricerca quale elemento fondamentale per le agevolazioni fiscali all'innovazione delle imprese*, Corriere Tributario, nr. 17, pag. 1360.

nuovi o più avanzati rispetto a quelli già disponibili sul mercato comune<sup>30</sup>. È la stessa Commissione, peraltro, ad evidenziare la necessità<sup>31</sup> di fornire una definizione univoca al concetto di innovazione, al fine di proporre strumenti di aiuto che non vadano a distorcere l'equa concorrenza appannaggio di soggetti che non propongano soluzioni davvero innovative. Nello specifico, la Commissione fornisce esempi concreti di innovazione sottolineando come, a titolo esemplificativo, nel settore dei servizi, l'innovazione tenda a basarsi su processi e modi di organizzazione nuovi, anziché sullo sviluppo tecnologico (come avviene invece nel settore dei beni fisici). Inoltre, l'innovazione deve assumere la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato ed il progetto sovvenzionato deve portare all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si possa riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare.

Altri suggerimenti sono poi stati proposti da Assonime<sup>32</sup>, che ha precisato che per innovazione *“deve ritenersi ricompresa ogni attività economica da cui possa derivare l'introduzione di nuovi prodotti o nuovi servizi o nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli. Ciò indipendentemente dal settore merceologico in cui operi la società (ad esempio settore digitale, artigianato, agricoltura, industria oppure in campo culturale): questo perché ogni campo dell'attività economica può consentire lo sviluppo di prodotti o servizi ad alto tasso di innovazione tecnologica”*. E ancora *“tendenzialmente ogni campo dell'attività economica può consentire lo sviluppo di prodotti o servizi ad alto tasso di innovazione tecnologica. Non è ammissibile quindi una limitazione a priori dei campi di attività in cui l'impresa start up innovativa può operare, ivi compresi quelli tecnologicamente maturi. (...) La locuzione dovrebbe essere intesa in senso ampio, come riferita a ogni attività economica da cui possa discendere l'introduzione di nuovi prodotti e nuovi servizi, nonché a nuovi metodi per produrli, distribuirli e usarli”*. La stessa Assonime, nella circolare menzionata, sottolinea come sia opportuno che il legislatore fornisca maggiori dettagli in merito, in ottemperanza con quanto previsto al successivo comma 12 della norma.

---

<sup>30</sup> Commissione Europea, 2006/C 323/01, *Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*.

<sup>31</sup> Commissione Europea, 2006/C 323/01, *Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*, <<Per quanto concerne le regole in materia di aiuti di Stato, la Commissione ritiene tuttavia che gli aiuti di Stato a favore dell'innovazione debbano essere autorizzati non sulla base di una definizione astratta di innovazione, ma unicamente se riguardano attività precise, volte espressamente a rimediare alle imperfezioni del mercato che ostacolano l'innovazione e per le quali i benefici derivanti dagli aiuti di Stato possono controbilanciare eventuali distorsioni della concorrenza e del commercio.>>.

<sup>32</sup> Assonime, Circolare n. 11 del 06.05.2013, par. 1.F



Anche la dottrina si è più volte interrogata alla ricerca di una definizione concreta dei termini *innovazione* ed *alto valore tecnologico* e nei prossimi paragrafi verranno proposte alcuni dei criteri di individuazione dei due sintagmi oggetto dell'elaborato, sebbene vada sottolineato come non sia presente una visione univoca. In questo capitolo dell'elaborato verranno, pertanto, fornite alcune delle interpretazioni ritenute di maggior interesse.

## ***2.2 Interpretare l'elemento innovativo: dai settori innovativi all'innovazione del bene o servizio realizzato***

Prima di provare a fornire una definizione di innovazione allineata a quelle che sono state le intenzioni del legislatore è doveroso riproporre quanto indicato all'art. 25, comma 2, lettera f) del testo istitutivo delle start up innovative: “...*L'impresa start-up innovativa, di seguito " start-up innovativa ", è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: ... f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.*”.

Parte della letteratura, contrariamente a quanto precisato da Assonime, considera quale modalità di individuazione dell'elemento *innovazione* il settore di riferimento in cui operano le startup<sup>33</sup>. Seguendo tale approccio, è possibile scindere tra due tipologie di settori: quelli definiti maturi e quelli, invece, ritenuti ancora acerbi. Se parte della letteratura scientifica è orientata ad accogliere la sussistenza di innovatività anche in relazione a settori tecnologicamente maturi, parte della dottrina, sottolineando la mancanza di una definizione univoca e condivisa, ha assunto una visione “settoriale” nella individuazione dell'elemento di innovazione<sup>34</sup>. In questo modo si vogliono identificare dei settori economici che siano contraddistinti da un elevato grado di innovazione e che non abbiano ancora espresso interamente il loro potenziale. Ad esempio, potrebbero essere presi quali settori di riferimento quelli del *hi-tech*, *dei software*, *biotecnologici* e molti altri, qualificando di default innovativa qualsiasi startup che operi in uno

---

<sup>33</sup> Seppur, di contro, MICOSSÌ, S., 2016, *Le imprese innovative*, in *Rivista Notariato*, pag. 173. Secondo l'autore il campo dell'innovazione tecnologica “*non ha limitazioni di natura settoriale*”.

<sup>34</sup> RAMUSINO, E., *Start up innovative e sistema finanziario*, in CAGNASSO, O., MAMBRIANI, A., *Start up e P.M.I. innovative*, Zanichelli Editore, pagg. 995 ss.

di questi mercati. Sono numerosi gli studiosi che supportano tale tesi<sup>35</sup> che, pur avendo quale vantaggio quello di dotare il sistema di una univocità di giudizio di merito, presenta forti limiti derivanti dal fatto che non tutte le imprese operanti in un settore a forte carattere innovativo svolgano effettivamente attività innovativa e, di riflesso, alcune delle imprese operanti in settori “tecnologicamente maturi” potrebbero proporre delle soluzioni innovative rispetto a quanto già disponibile sul mercato. Peraltro, come sostiene Ramusino<sup>36</sup>, questa seconda circostanza risulterebbe essere estremamente desiderabile in quanto comporta l’introduzione di elementi innovativi in settori che altrimenti risulterebbero stagnanti.

È ampia la dottrina che segue tale visione sebbene taluni autori, espandendo tale concetto pongano degli interrogativi circa il pericoloso allargamento della platea di soggetti che rientrerebbe in tal modo nel novero degli imprenditori innovativi. Da quest’ultimo punto di vista l’individuazione del grado di innovazione in relazione al settore merceologico di riferimento può effettivamente permettere di delineare una linea di confine tra i settori ormai saturi di inventive e quelli in cui è invece possibile introdurre elementi ancora sconosciuti al mercato. Seguendo tale prospettiva, tuttavia, diverrebbe necessario definire anticipatamente quali settori siano da ritenere maturi e quali invece ancora in forte espansione e quindi meritevoli di essere denominati *innovativi*. Una prima chiave di lettura critica potrebbe discendere dal fatto che mai come ai nostri giorni stiamo assistendo ad un rapido sviluppo tecnologico e ciò che fino a pochi anni fa poteva apparire come innovativo, oggi rischierebbe di risultare già desueto e passato. Un esempio può rappresentare al meglio tale fattispecie. All’inizio di questo secolo i canali di vendita online della merce rappresentavano qualcosa di fortemente innovativo. Dopo poco più di venti anni, tale modalità di vendita di prodotti attraverso dei marketplace virtuali può ancora ritenersi innovativa?

### ***2.3 Interpretare l’elemento innovativo: L’elemento di rischio quale elemento per il riconoscimento dell’innovazione***

Una differente interpretazione divergente circa la modalità in cui deve essere valutata l’elemento innovativo è quella offerta da La Sala. Secondo l’autore<sup>37</sup>, l’elemento innovativo

---

<sup>35</sup> PLA-BARBER, ALEGRE, 2007, *Analyzing the link between export intensity, innovation and firm size in a science-based industry*, International Business Review, pag. 275, CAPASSO, MORRISON, 2013, *Innovation in industrial districts: evidence from Italy*, Management decision, pag. 1225.

<sup>36</sup> RAMUSINO, E., (nota 34).

<sup>37</sup> LA SALA, G.P., 2017, *Start-up innovative: fattispecie e costituzione in forma di s.r.l.*, in Rivista delle Società, pagg. 1118 ss.

deciso dal legislatore è riconducibile all'esenzione dal fallimento che attiene alle startup innovative. Le startup innovative, infatti, sono esposte ad un forte pericolo di insuccesso dovuto, come già menzionato, al carattere proprio dell'attività svolta. Realizzare una idea originale o connotata da carattere pionieristico si scontra inevitabilmente con i rischi specifici derivanti dall'operare su mercati fino a quel momento inesplorati. L'esenzione dal fallimento prevista dal legislatore seguirebbe, peraltro, in questa logica, la sottrazione al fallimento dell'imprenditore agricolo la cui attività è notoriamente caratterizzata da ampi fattori di rischio caratterizzati da una scarsa ponderabilità rispetto a quanto avviene in altri settori commerciali ritenuti più tradizionali. Tale riflessione permette di creare un forte legame tra l'esenzione dal fallimento ed il carattere innovativo delle imprese. Per La Sala, il legislatore, legittimando l'esenzione dal fallimento in funzione dell'elevato rischio di impresa starebbe offrendo un *“criterio ermeneutico per l'esegesi della nozione di oggetto sociale innovativo, poiché induce a considerare innovative solo quelle attività suscettibili di causare un non trascurabile incremento dell'alea rispetto a un'ordinaria attività imprenditoriale”*. Tale chiave di lettura peraltro non potrebbe essere contraddistinta da una visione restrittiva in relazione al requisito in oggetto, necessitando di una visione d'insieme di quelli che sono stati gli obiettivi ricercati dal legislatore con l'introduzione della disciplina sulle startup, ovvero di favorire la nuova imprenditorialità, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione giovanile. In quest'ottica parrebbe ragionevole estendere, come proposto da Ramusino, il concetto di innovazione anche a tutte quelle attività per le quali il coefficiente di innovazione non sia desumibile già direttamente nel prodotto o nel servizio nuovo offerto al mercato, bensì anche nelle tecniche di produzione adottate o attraverso i canali di vendita utilizzati nonché in ogni altra modalità che sia caratterizzata dalla mancata conoscenza circa il riscontro che si avrà da parte del mercato. E di nuovo, come proposto da Ramusino<sup>38</sup>, tale modalità di lettura del carattere innovativo permetterebbe di iscrivere come startup innovative anche imprese operanti in settori ritenuti merceologicamente tradizionali e maturi in quanto, anche in tali settori, l'elemento di discriminazione tra innovatività e non sarebbe rappresentato dall'alea derivante dalla attività imprenditoriale svolta. Tale situazione, tuttavia, cela alcune problematiche interpretative. I concetti di innovazione ed alto valore tecnologico previsti dal legislatore rischiano di diventare in tal modo dei veri e propri pseudorequisiti. Non si dovrebbe, infatti, ritenere automaticamente sussistente il possesso di tali elementi ogni qualvolta sussistano degli indici sintomatici di attività innovativa in quanto, secondo tale visione, sarebbero appartenenti a molte imprese

---

<sup>38</sup> RAMUSINO, E., (nota 34).

commerciali operanti in condizioni di rischio, distanziandosi eccessivamente da quelle che, secondo l'autore, furono, secondo l'Autore, le reali intenzioni del legislatore.

In conclusione, per La Sala, configurando l'esonero dal fallimento quale una conseguenza del carattere innovativo dell'attività imprenditoriale svolta, ogni startup operante in condizioni di rischio<sup>39</sup> legato alla mancata conoscenza del contesto di riferimento in cui opera, potrebbe essere ritenuta di default innovativa, venendosi a creare un forte legame bidirezionale tra attività innovativa ed esonero dal fallimento. In parole più semplici: se la startup operativa opera in un settore di rischio a causa del forte grado di innovazione del settore in cui opera, sarebbe di default esentata dal fallimento e di conseguenza rientrerebbe nel novero delle startup innovative.

#### ***2.4 Interpretare l'elemento innovativo: I collegamenti possibili con il Codice della Proprietà Industriale ed il passaggio tra il bene innovativo e il soggetto che lo realizza***

Nel percorso di individuazione dei sintagmi *innovatività* e *alto valore tecnologico*, altri studiosi assumono quale strumento di analisi la ricerca di elementi affini all'interno del testo del d.lgs. n.30 del 10 febbraio 2005, c.d. Codice della proprietà industriale. Un raffronto con tale decreto risulta essere di forte interesse in quanto sono numerosi i richiami tra l'*invenzione*, così come prevista in relazione all'allocatione di un diritto di privativa industriale, e l'*innovazione* menzionata nel corpo del testo istitutivo delle startup innovative. L'analisi promossa da Nicotra<sup>40</sup> trae origine dai requisiti ontologici dell'*invenzione brevettabile* che possono essere riassunti nei quattro seguenti elementi: novità, originalità, industrialità e liceità.

Tra questi, considerando la startup innovativa una impresa votata alla produzione e commercializzazione di beni e servizi innovativi, quello dell'industrialità risulta assumere una importanza centrale. Il codice della proprietà industriale (in avanti "c.p.i.") definisce l'industrialità come l'attitudine dell'invenzione ad essere fabbricata ed utilizzata in processi industriali di qualsiasi tipo e il cui connotato essenziale consiste nella possibilità di replicare il processo realizzativo per un numero infinito di volte con i medesimi risultati. Inoltre, ulteriore elemento di contatto tra i due testi sarebbe rappresentato dalle analogie presenti tra il concetto

---

<sup>39</sup> Approfondimento in merito alla forte alea che contraddistingue le imprese innovative è recepibile dalla dottrina. In: ROMANO, R., 2015, *Innovazione, rischio e "giusto equilibrio" nel divenire della proprietà intellettuale*, in Rivista di diritto civile, pag. 532.

<sup>40</sup> NICOTRA, A., (nota 25)

di *attività innovativa* menzionato nel corpo del testo istitutivo delle startup innovative ed il concetto di *attività inventiva*, ovvero uno dei requisiti che qualificano l'idea brevettabile come esplicitato all'art. 48 del codice della proprietà industriale. Tali elementi non possono essere confusi con i meri termini *innovazione ed invenzione*. Il concetto di attività innovativa, infatti, assume in via preliminare una maggior ampiezza rispetto al significato di invenzione. Secondo l'Autore, l'*attività innovativa* porrebbe in risalto il progetto imprenditoriale visto nel suo insieme mentre l'*invenzione* altro non sarebbe se non il mero risultato finale ottenuto mediante l'elaborazione di un bene o servizio innovativo. La mera invenzione, pertanto, non potrebbe confondersi con l'innovazione muovendo le due cose su piani completamente diversi. Chiaramente nulla vieta che il progetto imprenditoriale sviluppato nell'ottica di una attività innovativa possa portare alla realizzazione di una invenzione inedita ma tale considerazione non costituisce *conditio sine qua non* del progetto imprenditoriale innovativo. In parole più semplici, seguendo questa analisi, l'innovazione andrebbe ricercata nel bene o nel servizio realizzato dall'impresa, non dovendo trascurare però le caratteristiche del soggetto che lo realizza nonché il più profondo insieme dei comportamenti e degli obiettivi messi in atto dall'imprenditore e che possono essere qualificati come innovativi. Tale riflessione comporta un allontanamento da quelli che sono i concetti di *innovazione di prodotto e innovazione di procedimento* che nel c.p.i. producono effetti diversi tra loro.

Nel caso della startup innovativa, per i motivi sopra illustrati potrebbe essere considerata innovativa l'attività di una impresa che abbia ad oggetto attività innovative a cui però non faccia seguito alcuna brevettazione. Tale punto, peraltro, non è messo in discussione dalla dottrina prevalente che, anzi, ha più volte rimarcato la differenza tra attività innovativa e mera innovazione di prodotto<sup>41</sup>.

Altre interpretazioni mirano all'utilizzo di una logica avanguardistica che miri a valutare l'innovazione non già nel settore di riferimento, bensì nell'approccio utilizzato per operare su di un qualsiasi mercato, sia esso tecnologicamente maturo o ancora acerbo. In quest'ottica si può, per esempio, individuare il grado di innovazione della startup non tanto nelle caratteristiche dei beni prodotti e proposti al mercato (che, come esposto precedentemente in riferimento ai beni prodotti, potrebbero riguardare solo determinati settori) ma guardando alle caratteristiche dei soggetti che sviluppano, sperimentano, producano e vendono questi beni. In

---

<sup>41</sup> CAPRARA, A., 2015, *Innovazione e impresa innovativa*, in *Contr. e impr.*, pag. 1163

tal modo si intende rimodulare la visione stessa di innovazione muovendosi dai beni realizzati ai soggetti che li realizzino<sup>42</sup>.

In questo modo l'analisi volta all'individuazione dell'effettivo carattere innovativo di una startup sarebbe da rivenire direttamente in quelle che sono state le intenzioni del legislatore. Le startup innovative identificate nel D.L. 179 del 2012 hanno infatti delle caratteristiche proprie che sottendono direttamente ad una tipologia particolare di impresa avente per oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, come desumibile dall'art. 25, comma 2, lettera f), sopra proposto. Ramusino propone quale modalità di individuazione del carattere innovativo il mero possesso di una delle tre condizioni proposte dal Decreto, ovvero:

- spesa in ricerca e sviluppo superiore al 15% del maggior importo tra il costo e il valore della produzione;
- impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale;
- titolarità<sup>43</sup> di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Rispettando almeno uno di questi requisiti, che in altre parti dell'elaborato abbiamo definito come “alternativi” risulterebbe rispettato di principio il carattere innovativo di un'impresa. In quest'ottica, l'individuazione del carattere oggettivo non verrebbe valutata nel bene realizzato dall'impresa innovativa ma discenderebbe direttamente dal fatto stesso di essere iscritti nella speciale sezione del Registro delle Imprese. Vi è una sorta di transazione nel valutare l'elemento

---

<sup>42</sup> OTTOLIA, A., 2020, *Le privative industriali nella disciplina delle start up e P.M.I. innovative*, contenuto in CAGNASSO, O., MAMBRIANI, A., *Startup e P.M.I. innovative*, Dottrina Casi Sistemi, Zanichelli, pagg. 121 ss.

<sup>43</sup> Per la precisione, viene richiesto di essere titolari o depositari o licenziatari di una privativa industriale.

innovativo non già nel bene ma nel soggetto che lo realizza e l'abbia sviluppato. Il vantaggio derivante dalla valutazione del carattere innovativo delle startup direttamente dal possesso di uno dei requisiti previsti dal legislatore risulta condivisibile in quanto altrimenti non risultano esservi approcci capaci di definire il problema dell'individuazione del carattere innovativo in maniera assoluta. Ponendo questi requisiti alla base del processo di individuazione del livello di innovazione è possibile definire l'annosa questione che trova, peraltro, il proprio fondamento su caratteristiche oggettivamente misurabili delle imprese<sup>44</sup>. Tale prospettiva, peraltro, trova riscontro anche nella giurisprudenza che in più di un'occasione ha rimarcato come il possesso di almeno uno dei requisiti alternativi sia esso stesso una attestazione di una vocazione innovativa della startup<sup>45</sup>.

Soffermando l'attenzione sui tre requisiti alternativi è possibile notare come i primi due siano osservabili come gli input necessari, in una fase successiva del processo, a sviluppare prodotti, siano essi beni o servizi, dotati da una forte componente innovativa. Tale punto di osservazione vede negli investimenti in ricerca e sviluppo e nel personale altamente qualificato una sorta di predisposizione all'innovazione. In parole povere, l'impresa si starebbe dotando di tutti gli elementi fondamentali per creare qualcosa di nuovo, futuristico, innovativo. Il dotarsi di giovani laureati o dottorandi ed investire in maniera rilevante nella ricerca e sviluppo vengono visti in quest'ottica quali elementi determinanti per una impresa che voglia dotarsi di una struttura capace di anticipare i *trend* del mercato e svolgere attività a carattere innovativo. Peraltro, sono numerosi gli studi che dimostrano la forte relazione positiva che vi è tra investimenti in assets intangibili e capitale umano e performance aziendali<sup>46</sup>. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da Kenneth et al. (*Building an innovation ecosystem. Process, culture and competencies*, 2006), non sarebbero esclusivamente i numeri relativi alle vendite a determinare l'elemento l'innovazione di un'impresa in quanto, ponendoci a monte del processo, non è dato sapersi se lo sforzo profuso dalla startup sarà destinato a riscuotere successo sul mercato. Allo stesso modo, l'impiego di personale altamente qualificato depone di certo a favore dello sforzo di innovazione ricercato dall'impresa seppur, proprio come riporta Ramusino, considerare l'equivalenza tra capitale umano e innovatività appaia, in un'ottica ex ante, incerto. In maniera

---

<sup>44</sup> COCCO, A., 2019, *Oggetto sociale e requisiti di innovatività nelle startup innovative*, in Startup e Pmi innovative: scelte statutarie e di finanziamento.

<sup>45</sup> Tribunale di Udine, sentenza del 22.05.2018, "È bene poi sottolineare, per quanto qui interessa, che esse, devono mantenere almeno uno dei seguenti requisiti, in modo da attestare la propria vocazione all'innovazione"

<sup>46</sup> O'CASS, A., WEERAWARDENA, J., 2010, *The effects of perceived industry competitive intensity and marketing-related capabilities: Drivers of superior brand performance*, Industrial Marketing Management, pagg. 571-581.

estrema: tralasciando temporaneamente l'accezione di *alto valore tecnologico*, potrebbe definirsi innovativa una pizzeria che impiega personale altamente qualificato?

Questi due primi requisiti, quindi, posti dal legislatore quale *conditio sine qua non* per potersi identificare come innovativi, misurano l'attitudine alla innovazione mentre il terzo criterio, il possesso di una privativa industriale, risulta essere una conseguenza dell'attività svolta e può essere vista come una sorta di riconoscimento per l'attività innovativa compiuta. Quest'ultimo, pertanto rappresenterebbe già di per sé un risultato dell'ottenuto riconoscimento come impresa innovativa.

Secondo Ottolia, valutare l'innovazione guardando al soggetto, prima ancora che al bene prodotto, permette di valutare tutti coloro che abbiano, a titolo esemplificativo, depositato una privativa industriale quali soggetti dotati di una effettiva "capacità innovativa". In quest'ottica, la proprietà industriale diverrebbe un segnale<sup>47</sup> della volontà dell'impresa di realizzare prodotti caratterizzati da forte innovazione. E non a caso, uno dei requisiti previsti dal legislatore per la qualificazione di una impresa quale startup innovativa è, appunto, rappresentato dalla titolarità di una privativa industriale che sia "*direttamente afferente all'oggetto sociale e alla attività di impresa*". Si viene a creare in questo modo una sorta di raccordo tra la titolarità dei diritti sul brevetto di cui si è depositari e sull'attività in concreto compiuta. Il possesso di una privativa industriale non è, come già esposto, l'unico dei requisiti stabiliti dal legislatore al fine di poter individuare una startup innovativa. In un'ottica più ampia risulterebbe necessario stabilire ulteriori metodi per l'individuazione del carattere innovativo di una impresa.

L'analisi appena proposta, connotata da una maggior semplicità di lettura rispetto a quanto esposto in precedenza, appare, in maniera quasi paradossale, la più incisiva. Come riportato più volte nel corso dell'elaborato, l'individuazione del concetto di innovazione e di alto valore tecnologico assume i contorni di un rebus di complessa lettura, anche osservando alle riflessioni di parte della dottrina. Quando la ricerca di innovazione viene svolta muovendo dai beni realizzati dalle imprese verso i soggetti che li realizzino, comprendere quale sia l'effettiva portata del testo istitutivo assume contorni completamente diversi. La vaghezza del legislatore in merito all'esposizione dei termini *innovazione* e *alto valore tecnologico*, infatti, deve essere analizzata comprendendo quelli che furono i principi ispiratori del testo.

È necessario comprendere le ragioni ispiratrici del testo istitutivo delle startup innovative al fine di comprendere le motivazioni che hanno portato il legislatore a non fornire elementi

---

<sup>47</sup> Sulla funzione dei "segnali" derivanti dai diritti di privativa industriale, OTTOLIA, A. 2017, *Big Data e innovazione computazionale*, Torino, pagg. 265 ss.



concreti per l'individuazione dei due sintagmi. In primo luogo, con l'introduzione del D.L. 179/2012 il Governo si impegnava a realizzare un sistema favorevole per le startup innovative con l'obiettivo di creare le giuste condizioni affinché i giovani, dotati di talento, energia e creatività potessero perseguire i propri progetti imprenditoriali<sup>48</sup>. Nello specifico, come riportato nella Relazione Illustrativa al Decreto e nella parte iniziale del presente elaborato, nel 2012 l'Italia stava attraversando una fase economica stagnante, contraddistinta da un forte ritardo in termini di nuove introduzioni tecnologiche rispetto a quanto avveniva in altri paesi. Consapevole di ciò, il legislatore ha voluto offrire un pacchetto d'azione che prendesse a riferimento quanto già in essere in altri paesi. Le scienze economiche, infatti, sono d'accordo nel ritenere l'innovazione tecnologica quale un fattore moltiplicativo per lo sviluppo sia industriale che sociale ed economico. L'obiettivo dell'introduzione della startup innovativa così come previsto dal D.L. 179/2012 è proprio quello di incoraggiare ed accogliere ogni tipologia di idea innovativa capace di incentivare alla creazione di ricchezza e di rispondere ad esigenze occupazionali che si concentrassero sulla fascia di età più giovane dotata di un alto tasso di istruzione. In più, a questi benefici diretti si vuole accompagnare un vantaggio indiretto misurabile dagli stimoli forniti alle imprese tradizionali e storicamente instaurate nel tessuto economico del paese, consentendo un guadagno in termini di competitività rispetto alle imprese concorrenti operanti in altri mercati stranieri. Inoltre, dotare il sistema paese di una struttura tanto snella ha permesso all'Italia di diventare una meta apprezzata per l'afflusso di capitali e di giovani talenti stranieri.

Le già note agevolazioni concesse alle startup innovative hanno, per queste ragioni, puntato su una semplificazione di tutto il sistema di impresa, riducendo gli oneri da sostenere nelle fasi embrionali dell'idea imprenditoriale, incentivando le assunzioni e limitandone i rischi già elevati derivanti dallo svolgimento di una nuova attività economica. Riportando quanto indicato nella citata Relazione Illustrativa al Testo: *“Le misure a sostegno delle start-up innovative contenute nella presente Sezione intendono anche contribuire, complessivamente, allo sviluppo di una cultura dell'innovazione e dell'imprenditorialità tra tutti i cittadini, e in particolare tra i ragazzi; così come alla promozione della mobilità sociale, della trasparenza e del merito quali obiettivi primari per un rilancio del sistema Paese.”*

---

<sup>48</sup> A riguardo: OCCHILUPO, R., 2013, *Srl ordinaria, Srl semplificata e start-up innovative costituite sotto forma di Srl: quali vantaggi da una destrutturazione del diritto societario?*, Banca Impresa Società, nr. 3, pagg. 389 ss.

In quest'ottica si potrebbe pensare che la mancata definizione di *innovazione* possa essere ricercata in una precisa volontà del legislatore di sostenere le nuove imprese giovanili ad alto tasso di istruzione e che mirino ad attività volte alla ricerca e allo sviluppo.

L'innovazione potrebbe essere rappresentata dal concetto di novità implicito nella costituzione di una startup fermo restando quanto si dirà in relazione al concetto di alto valore tecnologico. Tale affermazione sarebbe peraltro supportata dal fatto che il requisito innovativo deve essere valutato *ex ante*, a partire dalle carte statutarie e, pertanto, un oggetto sociale che contenga elementi innovativi potrebbe essere di default ritenuto coerente con la volontà legislativa che sottende al testo normativo. Permangono in quest'ottica dei punti interrogativi che discendono dalla opacità della scelta normativa di definire l'elemento innovativo caratteristico mediante un indice di identificazione diretto. Proponendo una connotazione debole del termine innovazione, permanerebbero dubbi circa il fatto di poter considerare innovativa la collocazione sul mercato di qualsivoglia prodotto e servizio non abbia già ottenuto una diffusione significativa<sup>49</sup>. Viceversa, fornendo al termine innovazione una connotazione più forte si assisterebbe ad una restrizione del novero dei beni innovativi, limitandola esclusivamente ai frutti di elaborazioni tecniche originali. A livello definitorio, peraltro, il termine novità esprime una relazione tra ciò che è già conosciuto e ciò che ancora non lo è e, pertanto, al fine di comprendere la novità è necessario individuare in via preventiva il termine di riferimento rispetto al quale la relazione possa essere predicata<sup>50</sup>. In assenza di tale metro di paragone, è curioso riportare quanto espresso da Notari<sup>51</sup>, secondo cui il concetto di *innovazione* altro non sarebbe che “*una sorta di aspirazione non qualificabile né misurabile*”; un concetto che, secondo l'Autore, può essere paragonato alla figura del pescatore, una persona dedita al passatempo della pesca può infatti dire di essere un pescatore già purché disponga di una canna da pesca, si rechi in un posto adatto alla cattura dei pesci e abbia una lenza. Se anche trascorresse tutta la giornata senza prendere un pesce potrebbe comunque essere qualificato come un pescatore, perché si è apprestato a svolgere quell'attività con gli adeguati mezzi che, normalmente, consentono di catturare il pesce<sup>52</sup>. Allo stesso modo, una startup innovativa potrebbe dirsi innovativa qualora intendesse realizzare un prodotto innovativo e, a tal fine, assume dei ricercatori, sviluppa dei brevetti e investe nella ricerca scientifica. E tale considerazione è valida anche qualora il prodotto

---

<sup>49</sup> MARASÀ, G., 2013, *Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative prima e dopo la L. n. 99/2013 di conversione del D.L. n. 76/2013*, in Riv. Le società, nr. 10, pag. 1095.

<sup>50</sup> CIAN, M., (nota 24), pag. 975.

<sup>51</sup> NOTARI, M., 2016, *Relazione di sintesi su srl innovative*, in “I modelli di impresa societaria fra tradizione e innovazione nel contesto europeo”, a cura di Montalenti P., Milano, pag. 109.

<sup>52</sup> NOTARI, M., (nota 51).

innovativo non vedesse mai la luce o i risultati delle ricerche condotte non portassero ai risultati sperati in origine<sup>53</sup>.

Tuttavia, come già osservato, ed in conclusione, una precisa definizione del termine *innovazione* non è stata fornita e la ricerca definitoria del termine innovativo dovrebbe essere esaminata, e pertanto avvilupparsi, sulle deducibili intenzioni perseguite dal legislatore in sede di redazione del Decreto-legge 179 del 2012, non potendoci soffermare su un significato univoco, e privo di ambiguità, del termine. La valutazione dell'elemento innovativo, alla luce di quanto espresso dovrebbe effettivamente rinvenirsi nel mero possesso di uno dei requisiti *alternativi* della startup innovativa, formando dunque un elemento di discriminazione primario tra le imprese che si possano ritenere *startup innovative* e quelle invece tradizionali<sup>54</sup>.

Tuttavia, denota Caprara<sup>55</sup> come: “*Il diverso e più favorevole trattamento giuridico riservato alle start-up innovative si giustifica però solo se gli elementi differenziali, connaturati all'attività, sono tali da rendere non irragionevole la disparità di trattamento rispetto ad altre imprese.*”. Tale riflessione mira alla ricerca di una giustificazione giuridica al diverso trattamento spettante alle imprese iscritte nella tradizionale sezione del Registro delle imprese e quelle, di contro, che si possono iscrivere nella sezione specialmente istituita per le startup innovative. In tal senso occorre determinare come, allo stato attuale, trovandoci in un contesto differente rispetto a quello che stava vivendo il sistema paese nel lontano 2012, una precisazione da parte del legislatore del termine *innovazione* sembrerebbe dovuta. La necessità di creare un ecosistema favorevole verso i giovani che vogliano creare impresa è, infatti, ancora viva ma non dovrebbe prevaricare la necessità di garantire una competizione equa tra tutte le neoimprese presenti sul mercato.

#### **2.4 L'innovazione e l'alto valore tecnologico: un binomio indissolubile**

Analizzato il carattere innovativo insito nella startup innovativa così come immaginata dal legislatore in sede di redazione del Testo istitutivo, e prima di ricercare una definizione all'elemento di *alto valore tecnologico*, è necessario rimarcare la forte connessione con l'elemento *innovazione*, sottolineando l'indissolubile binomio esistente tra i due sintagmi.

---

<sup>53</sup> BUSI, C. A., 2022, *Alla start up innovativa non basta l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese per evitare il fallimento*, in Rivista del notariato, nr. 4, pag. 498.

<sup>54</sup> PERCOCO, G., 2023, *L'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese quale presupposto necessario ma non sufficiente per esonerare le Start-up innovative dal fallimento*, Le Società, nr. 1, pag. 43.

<sup>55</sup> CAPRARA, A., 2015, *Innovazione e impresa innovativa*, in Contratto e Impresa, nr. 4-5, pagg. 1164.

Come riportato nelle indicazioni fornite dalle Camere di Commercio, gli elementi e le informazioni che devono essere contenute nella formulazione dell'oggetto sociale sono schematizzabili come segue:

- 1- compresenza delle tre fasi del processo di vendita (sviluppo, produzione e commercializzazione);
- 2- caratteristiche di innovazione ed alto valore tecnologico del bene o servizio ovvero le modalità innovative o ad alto valore tecnologico con le quali lo stesso è realizzato;
- 3- l'esclusività, o la prevalenza, dell'attività stessa svolta dalla startup.

In prima analisi, si deve evidenziare come il legislatore incardini il concetto di *innovazione* e di *alto valore tecnologico* a tutte le fasi del processo produttivo e di vendita. Per poter rientrare nel novero delle startup innovative, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni poste dal legislatore, è necessario che l'impresa abbia ad oggetto tutte e tre le fasi del processo: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione. La mancanza anche di sola una di queste fasi preclude che l'impresa possa essere assimilata ad una startup innovativa, come più volte rimarcato dal Ministero dello Sviluppo Economico. Semplificando, non condurrebbe al conferimento dello *status* di startup innovativa la circostanza che un imprenditore effettui mera attività di rivendita di prodotti ad *alto valore tecnologico* acquistati da terzi, in mancanza, appunto, delle fasi di sviluppo e di produzione del bene<sup>56</sup>. In tal senso, si evidenzia come, a seguito del quesito posto, il MISE abbia sottolineato come attività innovative volte unicamente allo sviluppo di un determinato prodotto e che non prevedano anche lo svolgimento di una attività produttiva e di commercio, non siano sufficienti a qualificare un soggetto quale startup innovativa. Invero, una società la cui attività consista nella sola attività di "sperimentazione" di beni innovativi, non potrebbe mai essere considerata startup innovativa, non essendo rispettata, in principio, nemmeno la definizione di imprenditore fornita dal Codice Civile, all'art. 2082, secondo cui "*è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata, al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi*". Appare, pertanto, intuitivo che, poiché le fasi di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi debbano essere tutte oggetto dell'attività svolta dalla startup innovativa, già al momento della richiesta di iscrizione debbano anche essere espletati tutti gli adempimenti

---

<sup>56</sup> In tal senso, Unioncamere, Ministero dello Sviluppo Economico, Nota sul requisito dell'oggetto sociale per la registrazione di startup innovative.

relativi e necessari per lo svolgimento di tali attività, compresa la presentazione eventuale di apposita SCIA da presentare al SUAP competente<sup>57</sup>.

La contestualità delle tre fasi, rapportate ai concetti d'*innovazione e alto valore tecnologico*, trae, peraltro, radici storiche. Già nel secondo dopoguerra, nel tentativo di fornire dei metodi utili alla realizzazione di prodotti o servizi innovativi, venne ideato un modello scientifico<sup>58</sup> che permettesse di definire i giusti step da realizzare al fine di introdurre sul mercato dei prodotti o servizi che fossero in grado di influenzare le esigenze dei consumatori e di realizzare pertanto prodotti che fossero identificati dai consumatori come nuovi e privi di rivali. Uno di questi è il modello lineare proposto da Bush, schematizzabile come segue:




Figura 2: Modello lineare di un processo innovativo

Appurato come le fasi del processo di vendita debbano coesistere al momento della richiesta d'iscrizione presso la speciale sezione nel Registro delle Imprese, ulteriori dubbi sorgono in merito al secondo dei punti schematizzati dalle Camere di Commercio: il rispetto del concetto di *innovazione*, già trattato poc'anzi, e dell'*alto valore tecnologico*.

Seguendo i dettami legislativi, contenuti nell'Art. 4 della Legge 33/2015, ripresi dalle indicazioni fornite dalla totalità delle camere di commercio territoriali, nella stesura degli statuti delle startup innovative è sempre presente la dicitura: *“La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”*. In questo modo l'impresa neocostituita si assicura una correttezza, perlomeno formale, dell'oggetto sociale. Tale elemento non è di poco conto, soprattutto in considerazione di quanto si dirà nel prossimo capitolo in relazione ai controlli svolti dalla Camera di Commercio in sede di nuova iscrizione alla sezione speciale del Registro di una start-up innovativa.

Sulla base del rispetto di tali elementi sorge intuitivo chiedersi a cosa si riferisca il legislatore con il termine *alto valore tecnologico* ricordando, come riportato nella circolare 11 del 2013 di Assonime, che tendenzialmente, *“ogni campo dell'attività economica può consentire lo sviluppo di prodotti o servizi ad alto tasso di innovazione tecnologica”* e che pertanto una startup innovativa potrebbe disporre di elementi tecnologici pur operando in dei settori ritenuti

<sup>57</sup> Parere del MISE, del 29.09.2014.

<sup>58</sup> BUSH, V., 1945, *Science: The Endless Frontier*, Kansas Academy of Science, Vol. 48, No. 3, pagg. 231-264.

“tecnologicamente maturi”. Se, infatti, l’elemento di *innovazione* ha assunto contorni vaghi ed allargato le maglie dei soggetti che possano effettivamente svolgere attività innovativa, lo stesso non può dirsi in relazione al sintagma “*tecnologico*” disposto dal legislatore.

Risulta altresì rilevante menzionare come la citata lettera f) dell’art. 25, comma 1, nell’espone la tipologia di beni o servizi realizzati da un’impresa startup innovativa, menzioni congiuntamente gli elementi di *innovazione* ed *alto valore tecnologico*. Ciò nondimeno, il Ministero, ha rimarcato in più occasioni la necessità di una coesistenza di tali elementi e non di uno soltanto, rimandando alla scelta legislativa adottata dal citato testo normativo, la quale rappresenta il principale strumento ermeneutico a disposizione dell’interprete.

Riportando nuovamente e fedelmente il testo, tra i requisiti che devono esistere in capo all’impresa, per qualificarla come startup innovativa e consentirne l’iscrizione in sezione speciale, la norma annovera il seguente: “l’impresa ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”. Come riportato nella risposta fornita dal MISE, occorre prestare particolare attenzione al mancato utilizzo della disgiunzione “o” nel descrivere, nella parte finale della disposizione, i prodotti o servizi “innovativi ad alto valore tecnologico”. L’assenza di congiunzione tra i due macroelementi “innovazione” e “alto valore tecnologico” indica un binomio indissolubile, che il legislatore considera *condicio sine qua non* (nella sua integrità ed inalterabilità) per la definizione della fattispecie e quindi per l’iscrizione in sezione speciale<sup>59</sup>.

Sulla base di quanto riportato, un’analisi di interesse è quella proposta da Guizzardi<sup>60</sup>. Dalla lettura dell’art. 25, lett. f) è possibile notare come il legislatore, elidendo qualsivoglia congiunzione tra l’elemento innovativo e l’alto valore tecnologico, abbia indissolubilmente voluto legare questi due elementi. Secondo l’autore, il dettato normativo andrebbe pertanto letto ponendo l’accento sulla volontà di agevolare tutti coloro che sviluppano, producano e commercializzano prodotti o servizi innovativi *in quanto* caratterizzati da un alto valore tecnologico. Seguendo tale visione, non sarebbe opportuno focalizzarsi sull’elemento innovativo bensì sull’alto valore tecnologico dell’offerta imprenditoriale, il quale rende innovativa la proposta dell’impresa. Guizzardi sottolinea come il legislatore abbia volutamente utilizzato il termine “alto valore” (escludendo termini quali “alto contenuto tecnologico”) focalizzando in tal modo l’attenzione sull’aspetto qualitativo e non meramente quantitativo

---

<sup>59</sup> Risposta del MISE, Oggetto: Creazione di una start-up innovativa nel settore del commercio - Richiesta parere su requisiti.

<sup>60</sup> GUIZZARDI, S., 2016, *L’impresa start up innovativa costituita in forma di s.r.l.*, in *Giurisprudenza commerciale*, nr. 1, pagg. 549 ss.

dell'elemento. Così facendo anche prodotti ritenuti all'apparenza di basso *contenuto tecnologico*, rientrerebbero nella cerchia degli elementi ricercati dal legislatore qualora la componente tecnologica utilizzata fosse di alto *valore*, soddisfacendo così il requisito cumulativo in oggetto. Sulla base di tale analisi rimarrebbe irrisolto il dubbio relativo al livello minimo di tecnologia necessario. Infatti, cosa rappresenti agli occhi del legislatore l'alto valore tecnologico non risulta di facile intuizione muovendo dall'enunciato normativo e, allo stesso modo, non risulta agevole stabilire la presenza o meno di tecnologia applicata ai prodotti e ai servizi realizzati dalla startup seppure, a differenza, di quanto già considerato in relazione al termine innovativo, nell'analisi del sintagma "*tecnologico*" appare evidente il richiamo alla ricerca ed all'utilizzo di strumenti processualmente avanzati.

Nell'analisi esposta, il concetto di *alto valore tecnologico* viene ricercato nel prodotto o nel servizio offerto dalla startup innovativa che deve denotarsi nella realizzazione di elementi ingegneristici, informatici, biomedici, ecc. Secondo altra parte della dottrina questo elemento parrebbe invece costituire un vero e proprio dato oggettivo da non riferirsi al prodotto o al servizio offerto, bensì nelle modalità e negli strumenti utilizzati nel processo produttivo o realizzativo<sup>61</sup>. In quest'ottica<sup>62</sup> risulterebbe essere riduttivo limitare il rispetto del requisito in parola ai soli elementi appartenenti alle c.d. nuove tecnologie in quanto il valore tecnologico di un bene è un requisito capace di influenzare qualsiasi produzione<sup>63</sup>. Inoltre, seguendo la prospettiva appena richiamata potrebbero essere considerati senz'altro costitutivi del requisito di alto valore tecnologico sia lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo che l'essere depositari o licenziatari di una privativa industriale direttamente afferente all'oggetto sociale dell'impresa, nelle stesse modalità già considerate in relazione all'elemento innovativo<sup>64</sup>. Tale modalità di individuazione del valore tecnologico degli elementi proposti dalla startup

---

<sup>61</sup> Sebbene, SALVATORE, L., 2014, in *Le start up innovative tra dato normativo e prassi contrattuale*, in Il nuovo Diritto delle società, nr. 19, pag. 28, non escluda la possibilità di valutare il rispetto di tale requisito anche

<sup>62</sup> NICOTRA, (nota 25).

<sup>63</sup> SALVATORE, L., 2014, *Le start up innovative tra dato normativo e prassi contrattuale*, in Il nuovo Diritto delle società, nr. 19, pag. 27. In merito al requisito di alto valore tecnologico "...vi è una certezza: il mondo start up non riguarda solamente il mondo digitale, ma l'attività può riguardare ogni settore economico". Sul punto anche Studio di Impresa n. 224-2014/I, *Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dalla entrata in vigore*, approvato dall'Area Scientifica - Studi d'Impresa il 20 marzo 2014 ed approvato dal CNN il 3 aprile 2014.

<sup>64</sup> Peraltro, sostiene OCCHILUPO, R., (nota 47), che "*si ritiene che la ricorrenza di tale requisito (alto valore tecnologico), debba essere oggetto dell'autodichiarazione depositata dagli amministratori*". La sussistenza stessa di tale elemento, pertanto, potrebbe rinvenirsi esclusivamente nell'autodichiarazione di possesso dei requisiti rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa innovativa.

innovativa sarebbe peraltro non dissimile da quanto osserva Ottolia<sup>65</sup>, sebbene sia evidente come connotare il termine *tecnologia* della medesima ampiezza già concessa al termine innovazione appaia una forzatura.

In conclusione, a differenza dell'innovazione, l'elemento tecnologico sembra essere determinato in maniera specifica dal legislatore ed altre interpretazioni da parte dei lettori appaiono come vere e proprie manipolazioni della norma redatta dal legislatore<sup>66</sup>. L'elemento tecnologico, in questo modo, assumerebbe la parvenza della linea di confine tra le imprese che possono essere considerate *startup innovative* e quelle che invece non possono accedere al regime agevolativo predisposto.

Le considerazioni in merito ai controlli circa il rispetto del requisito indicato all'art. 25, comma 2, lettera f), saranno pertanto orientate alla ricerca dell'esistenza dell'elemento tecnologico. Sorge infatti spontaneo porsi la seguente domanda: chi ha la facoltà di valutare la presenza, o meno, della componente tecnologica?

---

<sup>65</sup> OTTOLIA, A., (nota 42).

<sup>66</sup> BENAZZO, P., 2014, *La S.r.l. start-up innovativa*, in *Nuove Leggi Civili Commentate*, pagg. 109 ss.





## Capitolo III

### I soggetti tenuti al controllo dei requisiti

**Sommario:** 3.1 L'istituzione della sezione speciale destinata alle startup innovative – 3.2 I controlli svolti dal registro delle imprese – 3.3 La limitata ampiezza delle verifiche: il caso Siavs S.r.l. e l'impossibilità del Registro di rifiutare l'iscrizione di una startup innovativa – 3.4 I controlli in sede prefallimentare: l'iscrizione non è sufficiente per esonerare la startup dal fallimento

Nel capitolo precedente è stato approfondito quanto previsto dal legislatore in relazione ai requisiti necessari per poter essere iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese destinata alle startup innovative, prestando particolare riguardo ai requisiti di *innovazione* ed *alto valore tecnologico* che devono caratterizzare l'attività svolta dall'impresa. L'esistenza dei requisiti minimi richiesti dal dettato normativo impone ora di concentrare l'analisi sul ruolo di quei che hanno il compito di controllarne il rispetto e di verificarne la reale sussistenza.

In questa parte dell'elaborato, pertanto, verranno illustrati i soggetti che hanno il compito di verificare il rispetto dei requisiti proposti dal legislatore e la profondità dei controlli che vengono svolti dagli stessi, al fine di determinare se la già citata laconicità del dettato normativo permetta l'iscrizione nella speciale sezione del Registro anche ad imprese che non siano dotate del requisito dell'*innovazione tecnologica*.

#### ***3.1 L'istituzione della sezione speciale destinata alle startup innovative***

Nel corso dell'elaborato è stata più volte menzionata l'esistenza di una speciale sezione del Registro riservata alle imprese startup innovative. Al fine di introdurre i soggetti che sono deputati al controllo del rispetto dei requisiti, ed approfondire i limiti associati a tale controllo,

è necessario svolgere una ulteriore analisi del dettato normativo di cui all'art. 25 del D.L. 179 del 2012.

In primo luogo, è doveroso sottolineare come l'istituzione stessa di una sezione speciale che possa accogliere tutte le società che svolgono attività innovativa è frutto di una previsione inserita nel corpo del Testo istitutivo. L'art. 25, comma 8, prevede infatti che *“Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.”*. L'iscrizione alla sezione speciale funge da condizione necessaria per l'attivazione della disciplina speciale ma ciò che è rilevante sottolineare al fine di comprendere appieno tale parte di elaborato è l'ampia libertà concessa dal legislatore stesso ai soggetti che vogliono accedere alle disposizioni agevolative già menzionate. Seguendo il dettame normativo riportato all'art. 25, comma 12, infatti, *“la start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:*

- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;*
- b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;*
- c) oggetto sociale;*
- d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;*
- e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità;*
- f) elenco delle società partecipate;*
- g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;*
- h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;*
- i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;*
- l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.*

Come è possibile notare, l'iscrizione alla sezione speciale, di cui all'art. 25, comma 8, avviene in via automatica mediante la presentazione dell'autocertificazione redatta dal legale

rappresentante della società che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo<sup>67</sup>.

L'automatismo sottostante tale iscrizione, la *sostanziale inimmaginabilità* che il conservatore del registro proceda ad indagini dirette alla verifica dell'effettiva sussistenza dei requisiti indicati nell'autocertificazione, nonché la presenza di importanti elementi di discrezionalità nella valutazione dei requisiti stessi, inducono a ritenere possibile l'ipotesi dell'iscrizione di una società in concreto priva dei requisiti nella sezione speciale del Registro<sup>68</sup>. La dottrina ha posto interrogativi a riguardo, in prevalenza relativi alle eventuali ricadute che potrebbero derivare da un eventuale accertamento del difetto originario dei requisiti. Sottolinea Cian come tale evenienza produrrebbe numerosi effetti quali, a titolo esemplificativo, la possibilità che la startup possa essere dichiarata fallita anche in costanza dell'avvenuta iscrizione<sup>69</sup>, nonché la cancellazione dalla sezione speciale del Registro.

L'erronea presentazione della domanda di iscrizione, nonché l'erronea compilazione dell'autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti di startup innovativa, configurano una responsabilità degli amministratori che l'abbiano presentata alla stregua di quanto previsto dall'art. 2497 bis, comma 3, del codice civile. Per tale motivo, il soggetto individuato dalla legge a svolgere un primo controllo sulla veridicità dei dati dichiarati dall'impresa che voglia iscriversi nella sezione speciale del Registro attiene proprio agli uffici camerali che ricevono da parte dei legali rappresentanti le dichiarazioni di possesso dei requisiti. È importante, pertanto, analizzare quale sia l'estensione dei controlli a cui il Registro è deputato.

### **3.2 I controlli svolti dal Registro delle imprese**

#### *3.2.1 Le verifiche preventive e le verifiche formali*

L'iter che porta alla nascita di una startup innovativa è assimilabile a quello di società ordinaria. Uno dei passaggi fondamentali consiste nell'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo e dello statuto della società che voglia costituirsi. L'iscrizione nella sezione speciale rappresenta la chiave di accesso, seppure per un periodo limitato di sessanta mesi, alla

---

<sup>67</sup> I c.d. requisiti *cumulativi* e almeno uno tra i requisiti *alternativi*.

<sup>68</sup> CIAN, M., 2013, *Le società start-up innovative. Problemi definitivi e tipologici*, AIDA, pag. 417.

<sup>69</sup> Tale tematica verrà ripresa nella parte successiva dell'elaborato dove verrà riportato l'orientamento giurisprudenziale in merito alla fallibilità della startup innovativa priva dei requisiti di cui all'art. 25 del D.L. 179/2012.

normativa privilegiata in precedenza esaminata. Le finalità relative agli adempimenti in materia di pubblicità sono in quest'ottica finalizzata allo sfruttamento delle agevolazioni previste per le startup innovative e consistono in una vera e propria deroga alla disciplina ordinaria. La startup innovativa per acquisire la personalità giuridica viene assoggettata ad una duplice pubblicità costitutiva, una di carattere ordinario ed una di carattere speciale; difatti, come più volte confermato dal MISE, la startup innovativa deve presentare contestualmente sia domanda di iscrizione nella sezione ordinaria sia domanda di iscrizione nella sezione speciale<sup>70</sup>. L'iscrizione nella sezione ordinaria permane, provvisoriamente, fintanto che l'ufficio non abbia verificato l'esistenza dei requisiti di start up innovativa e non abbia provveduto alla seconda iscrizione nella sezione speciale: effettuata quest'ultima si consolida anche la prima. Qualora, per motivi sopravvenuti, ad esempio per scadenza del termine di sessanta mesi, si concretizzasse la cancellazione dalla sezione speciale del Registro, la società manterrebbe l'iscrizione in quella ordinaria senza il bisogno di modificare o ripetere l'atto<sup>71</sup>. L'iscrizione della startup dipende pertanto dalle decisioni dell'ufficio camerale deputato al controllo del possesso dei requisiti previsti dal decreto istitutivo delle startup innovative. La scelta del legislatore di subordinare l'acquisizione dello status di impresa innovativa all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese permette di superare le difficoltà legate alla valutazione, mediante un controllo notarile in sede di stipulazione dell'atto costitutivo, sul possesso dei requisiti richiesti dalla legge<sup>72</sup>. Ma quali sono i controlli svolti dagli uffici camerali?

Nel corso degli anni sono stati rivolti agli uffici camerali numerosi quesiti volti a chiarire il tenore dei controlli svolti dagli uffici delle camere di commercio. A seguito delle numerose richieste di delucidazioni pervenute da parte degli addetti ai lavori, il Ministero dello Sviluppo Economico ha rilasciato una importante circolare nella quale vengono chiarite le tipologie dei controlli da svolgersi ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese da parte delle Camere di commercio territoriali<sup>73</sup>. La circolare svolge una importante funzione

---

<sup>70</sup> Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto del 17 febbraio 2016.

<sup>71</sup> FREGONARA, E., 2016, *L'equity based crowdfunding: un nuovo modello di finanziamento per le start up Innovative*, Giurisprudenza Italiana, pagg. 2298 ss.

<sup>72</sup> BENAZZO, P., (nota 66, pag. 114), sottolinea le difficoltà che avrebbe riscontrato il notaio qualora dal suo giudizio fosse dipesa la determinazione di una società quale startup innovativa. In particolare, secondo l'Autore, i requisiti previsti dal legislatore possono dipendere dall'attività futura svolta dall'impresa innovativa ed in molti casi tale attività non ha un'evidenza intrinseca.

<sup>73</sup> Ministero dello Sviluppo Economico, 2017, Circolare n. 3696/C, Startup innovative e PMI innovative. Limiti alle verifiche in capo agli uffici riceventi.

informativa ed individua già in origine due differenti momenti nei quali devono essere eseguiti i controlli di merito circa la possibilità (o meno) per la startup di iscriversi nella speciale sezione del Registro delle Imprese. Questi due momenti sono individuabili nel corpo dell'articolo 25 del decreto istitutivo<sup>74</sup> e, in maniera più specifica, ai commi 2 e 12.

Il secondo comma dell'articolo è stato più volte citato nel corso dell'elaborato. Il primo controllo infatti deve necessariamente avvenire muovendo tra i requisiti della startup. L'assenza dei requisiti fondamentali escluderebbe di default l'esistenza ontologica della startup innovativa e, proprio per tale ragione, il primo controllo dovrà necessariamente precedere quello subordinato di cui al comma 12 in quanto il comma 2, così come elaborato dal legislatore, funge proprio da elemento propedeutico alla creazione della startup innovativa. Il comma 12, già menzionato, è quindi subordinato al possesso dei requisiti di cui al comma 2, e recita: *“La startup innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico”*. In tal modo viene evidenziato il nesso causale tra la definizione di startup innovativa e l'iscrivibilità, automatica, della stessa nella speciale sezione del registro.

A seguito di ciò, risulta evidente come i primi controlli dovranno mirare al rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, del D.L. 179 del 2012. I motivi per cui la competenza circa la verifica di tali presupposti è stata affidata alle camere di commercio territoriali deriverebbe dal fatto che tali uffici dispongono degli elementi conoscitivi adatti a garantire un controllo formale sulla startup innovativa. A tal fine è necessario riproporre sinteticamente quelli che sono gli elementi imprescindibili al fine di poter essere identificati quale startup innovativa, ovvero:

- essere costituiti quali società di capitale, a prescindere dalla forma adottata;
- non essere quotati in mercati regolamentati;
- essere costituiti da meno di sessanta mesi;
- essere residenti in Italia o in uno degli stati membri dell'Unione europea;
- realizzare un totale del valore della produzione non superiore ai 5 milioni di euro;
- non aver distribuito utili;
- avere quale oggetto sociale esclusivo e prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

---

<sup>74</sup> Decreto-legge del 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge del 17.12.2012 n. 221.

Per la verifica dei primi sei elementi è facile intuire come le Camere di commercio dispongano agevolmente degli strumenti atti allo svolgimento delle verifiche. Valutare la forma societaria adottata, la data di costituzione, il valore della produzione, sono tutti elementi facilmente desumibili da visure e bilanci. Per quanto riguarda invece la valutazione della attività svolta, muovendo sul contenuto dell'oggetto sociale, il compito appare più arduo. Nello specifico, la circolare emanata dal Ministero sottolinea come le camere di commercio siano chiamate a verificare quanto contenuto nell'oggetto sociale escludendo però ogni apprezzamento in merito all'attività in concreto svolta dalla startup. L'attività di controllo deve dunque fermarsi su di un piano meramente formale, limitandosi ad una valutazione complessiva di coerenza rispetto al dettato normativo<sup>75</sup>.

La circolare, peraltro, suggerisce alle Camere di commercio alcune tipologie di controlli basati sull'effettivo rispetto dei requisiti alternativi. In particolare, una delle modalità con cui devono essere svolti i controlli attiene alla verifica del requisito *alternativo* scelto dalla startup al fine dell'iscrizione nella speciale sezione del Registro. Alcuni requisiti più di altri, infatti, permettono, anche sulle base delle motivazioni riportate nel capitolo precedente dell'elaborato di attribuire la presenza dell'elemento innovativo e, in alcuni casi finanche tecnologico, senza la necessità di svolgere analisi approfondite. In ipotesi, qualora la startup individui il possesso del requisito della privativa industriale emergerebbe, senza bisogno di giudizi aggiuntivi, un forte orientamento all'innovazione tecnologica. Parimenti, si potrebbe ravvisare una oggettiva vocazione alla realizzazione di prodotti tecnologicamente avanzati qualora il requisito alternativo prescelto dall'impresa riguardi le spese in ricerca e sviluppo o il possesso congiunto di più requisiti alternativi, non avendo il legislatore posto alcun limite in merito al numero dei requisiti alternativi<sup>76</sup>. Qualora il mero rispetto dei requisiti non fosse sufficiente a desumere l'orientamento innovativo nonché l'*alto valore tecnologico* dei beni realizzati da parte della startup innovativa, il Ministero suggerisce l'utilizzo di altri strumenti, tra cui il sito web aziendale (qualora disponibile) o, ancora, potrebbe essere richiesto agli imprenditori innovativi di fornire una illustrazione dell'attività attraverso un *presentation deck* o un *business plan* aggiornato, tutti documenti che permettono agli uffici camerali di reperire informazioni ulteriori, sebbene non ancora sufficienti a garantire con certezza il rispetto dei requisiti di cui all'art.25, comma 2, lettera f) del D.L. 179/2012. Anche in questi casi il controllo si atterrà,

---

<sup>75</sup> CODAZZI E., 2019, *Cancellazione di start up innovativa dalla sezione speciale del registro delle imprese per perdita del requisito di innovatività*, Le Società, n.12, pag. 1383.

<sup>76</sup> Il legislatore ha previsto che la startup innovativa rispetti almeno uno dei requisiti alternativi ma ciò non preclude il possesso congiunto di tutti e tre.

pertanto, ad un livello formale e non sostanziale. Non potrà infatti essere richiesta una descrizione di ampio dettaglio dell'attività in concreto svolta. La startup innovativa, infatti, soprattutto nella sua fase embrionale, fa della segretezza dell'idea innovativa il suo punto di forza. Fornire una descrizione dettagliata dell'attività svolta dall'impresa minerebbe tale aspetto.

### 3.2.2 *Le verifiche dinamiche*

Tutte le verifiche menzionate finora sono denominate *preventive*, in quanto necessarie all'ammissibilità della prima iscrizione delle startup alla sezione speciale del registro. Vi sono poi altre tipologie di verifiche, denominate *dinamiche* che attengono al mantenimento dei requisiti e che devono essere valutate periodicamente. La Camera di commercio dovrà infatti ottenere informazioni a riguardo di ogni situazione di perdita fisiologica dei requisiti al fine di effettuare la cancellazione della startup innovativa dalla sezione speciale del Registro. Mentre talune tipologie di controlli dinamici sono di facile esecuzione e connotati da una ampia automatizzazione<sup>77</sup>, al fine di valutare il possesso degli altri requisiti è necessario effettuare un'analisi aggiuntiva sulla base della dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti, prevista dal comma 15 dell'art. 25 del Decreto. Tale dichiarazione, alla cui redazione è preposto il legale rappresentante della startup innovativa, ha il compito di agevolare gli uffici camerali circa il mantenimento del possesso di tutti i requisiti statutari della startup innovativa, sia quelli cumulativi che quelli alternativi. È importante notare come la dichiarazione del possesso dei requisiti rappresenti solo uno degli elementi per il quale il legislatore ha concesso ampia delega alle imprese innovative stesse.

### 3.2.3 *Presupposti per il rifiuto dell'iscrizione*

Sulla base di quanto riportato, la circolare n. 3696/C<sup>78</sup> ha svolto una importante funzione chiarificatrice determinando come gli uffici del Registro non siano, pertanto, tenuti ad apprezzamenti di merito circa il sostanziale rispetto dei requisiti, bensì meramente formali. Prima della sua emanazione era, infatti, frequente che le camere di commercio territoriali

---

<sup>77</sup> Si pensi al controllo sul rispetto del limite temporale per l'iscrizione nella sezione speciale, attualmente fissato in 60 mesi dalla data di costituzione. Una volta decorso tale periodo la startup innovativa sarà cancellata dalla sezione speciale e, qualora ne ricorrano i presupposti, verrà iscritta nella sezione delle P.M.I. innovative o, in alternativa, nella sezione ordinaria.

<sup>78</sup> MISE, (nota 73).



rifiutassero l'iscrizione alla sezione speciale alle imprese ritenute a basso tasso di innovazione sulla base delle indicazioni fornite dai legali rappresentanti o degli oggetti sociali riportati negli statuti. Nel 2014 veniva posto al MISE un quesito circa la liceità della decisione dell'ufficio camerale di Reggio Calabria di non riconoscere la qualità di startup innovativa ad un'impresa che aveva presentato la dichiarazione di possesso dei requisiti ex art. 25 del D.L. 179/2012<sup>79</sup>. La Camera di commercio territoriale non aveva valutato meritevole d'iscrizione nella speciale sezione del Registro una società che svolgeva attività di sviluppo, fabbricazione e commercializzazione di *“apparecchi di misura regolazione”*, non rinvenendo, nella medesima attività, elementi di innovatività e di alto valore tecnologico. Il proponente il quesito sosteneva che non fosse riconoscibile la qualità di startup innovativa essendo stata predisposta l'autodichiarazione di cui all'art. 25, comma 12, del Testo. Il MISE sottolineava, alla stregua di quanto in seguito riportato nella citata circolare Ministeriale del 2017, che la Camera non avrebbe dovuto svolgere esami di merito circa l'effettiva componente innovativa e tecnologica oggetto dell'attività d'impresa, dovendosi soffermare sulla mera verifica formale della dichiarazione presentata. Peraltro, si nota nella risposta al quesito, il Ministero stesso sottolinea come la procedura auto-dichiarativa non contempli la presentazione alla Camera di commercio di una *“esaustiva documentazione tecnica circa il prodotto o servizio innovativo che si intende produrre e commercializzare”*, non disponendo di compiuti elementi istruttori su cui basare una propria eventuale valutazione. Il MISE, nella risposta fornita rimarcava la possibilità, attribuita a soggetti diversi rispetto agli uffici camerali, di effettuare una valutazione più approfondita circa il rispetto dei requisiti della startup innovativa, ma solo in relazione a determinate situazioni e sulla base di decisioni rese dal Ministero stesso. Tale considerazione deriva direttamente da quanto indicato nel corpo dell'art. 31, comma 5, del D.L. citato, che prevede: *“Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalità previste dall'art. 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”*. Le modalità previste dal D.L. 83 del 2012 appaiono, ad ogni modo, non sufficienti a garantire un controllo approfondito sulla veridicità dei dati presentati dalle imprese innovative<sup>80</sup>. Infatti, gli accertamenti ispettivi, di cui all'art. 25 del Testo, derivano da iniziative svolte dallo stesso Ministero dello Sviluppo Economico, oppure direttamente dalla Guardia di Finanza. Tali soggetti, come già evidenziato, non

---

<sup>79</sup> Ministero dello Sviluppo Economico, parere del 29.09.2014.

<sup>80</sup> D.L. nr. 83 del 2012.

dispongono degli strumenti idonei per evidenziare un vizio di carenza dei requisiti da parte di una startup innovativa, potendosi servire unicamente degli strumenti indicati al primo comma dell'articolo<sup>81</sup>. Inoltre, è il decreto stesso, all'articolo 25, commi 2 e 3, a prevedere come dall'attività svolta da tali soggetti non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato, indicando il limite di spesa per lo svolgimento di attività ispettive ad un massimo di 400.000 euro. La funzione di controllo svolta dalla Guardia di finanza, peraltro, deve essere letta con quanto riportato nel corso del capitolo precedente, ovvero nell'importante vuoto normativo concesso, volutamente o meno, dal legislatore alle imprese che dichiarino di svolgere attività innovativa e ad alto valore tecnologico. Ciò non toglie che, nei casi in cui il controllo dei requisiti derivi da esigenze associate all'accertamento in sede prefallimentare, dalla verifica svolta dal Nucleo Speciale della Guardia di Finanza possano derivare effetti importanti per la startup innovativa, quali per esempio l'assoggettabilità al fallimento della stessa. Tali situazioni verranno menzionate nella parte conclusiva del capitolo.

Le osservazioni riportate in merito all'individuazione del Registro delle imprese come organo principale deputato al controllo dei requisiti di startup innovativa trovano ampio riscontro in dottrina<sup>82</sup> che riconosce allo stesso organo il margine d'azione necessari all'effettuazione dei controlli.

In conclusione e riportando quanto illustrato, il limite dei controlli si deve ritenere aderente al mero controllo formale della documentazione presentata dagli amministratori delle imprese innovative in sede di iscrizione nella sezione speciale e nei paragrafi successivi verranno riportate alcune delle casistiche che hanno condotto ad un controllo più approfondito circa il rispetto dei requisiti, individuando gli uffici del Registro quali soggetti tenuti esclusivamente ad un controllo preventivo e non esaustivo dei requisiti<sup>83</sup>.

---

<sup>81</sup> Nel dettaglio, il Nucleo Speciale della Guardia di Finanza potrà servirsi dei dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nonché dei dati comunicati da banche, Poste Italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e altri operatori finanziari, relativi ai clienti e ai soggetti con cui intrattengono rapporti.

<sup>82</sup> BRIOLINI, F., *Titolarità di brevetti, cessione d'azienda e vicende dell'impresa nelle startup e PMI innovative*, Osservatorio del diritto civile e commerciale, pagg. 475 ss.

<sup>83</sup> Interessante contributo sostiene che il controllo documentale dovrebbe comunque fermarsi ad un controllo documentale, sempre che *“il buon senso comune”* non porti a *“dubitare degli intenti”* degli imprenditori innovativi. MALTONI, M., SPADA, P., 2016, *L'impresa start up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata*, Rivista del Notariato, pagg. 1117.

### ***3.3 La limitata ampiezza delle verifiche: il caso Siavs S.r.l. e l'impossibilità del Registro di rifiutare l'iscrizione di una startup innovativa***

In merito ai limitati controlli sul carattere innovativo di una startup è necessario interrogarsi sulla possibilità, o meno, che gli uffici del Registro rifiutino l'iscrizione nella sezione speciale.

Seguendo l'orientamento giurisprudenziale già espresso dal Giudice del registro delle imprese di Torino<sup>84</sup>, il Tribunale di Roma, interpellato sulla sussistenza dei presupposti per disporre la cancellazione d'ufficio ex art. 2191 C.C., ha statuito che l'Ufficio del Registro delle imprese non può rifiutare l'iscrizione nella sezione speciale ad un'aspirante startup innovativa, fatta salva la circostanza per cui vi sia una manifesta carenza nell'oggetto sociale del carattere di innovatività e di alto valore tecnologico dei beni e dei servizi realizzati dalla startup innovativa stessa<sup>85</sup>. Il decreto trae origine dalla richiesta di assistenza specialistica presentata all'ufficio del Registro da parte di una startup denominata Siavs Srl. Si riportano di seguito i fatti su cui è intervenuto il decreto.

In sede di iscrizione nel Registro la società aveva dichiarato di svolgere l'attività di *“tutela ambientale e protezione degli ecosistemi: ideare, progettare, realizzare e sviluppare sistemi di monitoraggio, prevenzione e recupero del dissesto idrogeologico dovuto all'antropizzazione del territorio, mediante un monitoraggio, finalizzato alla prevenzione e recupero dell'inquinamento e contaminazione ambientale, a tal fine si procederà alla realizzazione di un sistema di monitoraggio e prevenzione ad alto valore tecnologico”*. A seguito della verifica di correttezza formale dello statuto, della regolarità della documentazione allegata, nonché della riconducibilità dell'oggetto sociale alle previsioni di cui all'art. 25, comma 2, lettera f) del D.L. 197 del 2012 (*“ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”*) la startup era stata iscritta nella speciale sezione del registro delle imprese. Successivamente, la startup realizzava un aumento del capitale sociale che veniva attuato mediante conferimento di crediti verso la stessa società Siavs Srl. Necessitando il conferimento dei crediti vantati nei confronti della società di una perizia giurata di stima, emergeva come i crediti oggetto di conferimento scaturissero da un'unica fattura avente ad un oggetto *“l'attuazione di un programma di riqualificazione dell'area golenale del fiume Tevere, in località Tor di Quinto – Roma, per fini sociali, sportivi e ambientali, mediante conferimento della detenzione qualificata del sito e relativa gestione delle attività”*. Il notaio incaricato alla registrazione dell'atto aveva pertanto

---

<sup>84</sup> Tribunale di Torino, ordinanza del 10.02.2017.

<sup>85</sup> Tribunale di Roma, decreto del 05.04.2019.

richiesto l'iscrizione nel Registro delle Imprese della variazione del capitale sociale. L'ufficio del Registro, tuttavia, sulla base della relazione di stima aveva manifestato delle perplessità in merito all'oggetto del contratto e alle opere che Siavs Srl avrebbe dovuto eseguire. Tali perplessità traevano origine dalla mancanza del carattere di innovazione e di alto valore tecnologico celato nelle prestazioni d'opera da eseguire, configurando secondo l'Ufficio gli estremi per la cancellazione dalla sezione riservata alle startup innovative. Infatti, l'attività indicata in sede d'iscrizione nella sezione speciale del Registro non aveva, secondo gli uffici stessi, riscontro sulla base della descrizione dei lavori che la società avrebbe dovuto realizzare sulla base del contratto d'opera. Tuttavia, il Giudice del Registro ha sottolineato come il Registro delle imprese non possa rifiutare l'iscrizione nella sezione speciale ad una aspirante startup innovativa né tantomeno sindacarne la permanenza, fatti salvi i casi in cui vi sia una manifesta carenza dei caratteri di innovatività ed alto valore tecnologico già contenuta nell'oggetto sociale della società. Il giudice stesso constata come la verifica di competenza degli uffici del Registro verta sulla mera regolarità formale e sulla regolarità e completezza della domanda di iscrizione per la sezione speciale del Registro, legittimando una mera verifica circa la coerenza tra il tipo di startup innovativa e il programma enunciato nell'oggetto sociale societario.

Peraltro, scrive il Giudice, si trae conferma dell'assenza di un controllo di merito anche dal già citato art. 25, comma 12, del D.L. n. 179/2012, secondo cui: *“La startup innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico [...]”*. Come ha rilevato il Ministero per lo Sviluppo<sup>86</sup> l'effetto automatico di iscrizione nella sezione speciale a seguito della presentazione della domanda conferma che *“la procedura di iscrizione, ove siano stati rispettati tutti gli adempimenti per la stessa previsti, non implica una valutazione di merito, da parte della camera di commercio, circa le dichiarazioni rese”*, né un'ampia attività istruttoria, come già visto in precedenza.

La giurisprudenza citata ha, peraltro, evidenziato come possano sussistere dei casi limite nei quali va riconosciuto che, in caso di totale scostamento del profilo formale (dichiarazione di possesso dei requisiti) da quello sostanziale (mancanza di effettivo possesso dei requisiti, desumibile, come nella fattispecie in oggetto), si deve ritenere assolutamente prevalente l'aspetto sostanziale su quello meramente dichiarativo. Esclusivamente al verificarsi di tale situazione, il giudice del registro dovrebbe svolgere una verifica di coerenza tra il tipo

---

<sup>86</sup> Ministero dello sviluppo Economico, parere n. 169135 del 29.09.2014.

normativo start up innovativa e il programma enunciato nell'oggetto sociale, con la precisazione che tale verifica trova il limite nel fatto che non è prevista e non è possibile da parte dell'Ufficio alcuna istruttoria, né alcuna valutazione di merito.

Nel caso di specie, nonostante si possa dubitare della compatibilità tra il requisito della esclusività, e/o della prevalenza dei caratteri di innovazione e di valore tecnologico, e le modalità con le quali è stato realizzato l'aumento del capitale sociale dell'impresa, il Giudice ha ritenuto che le verifiche di compatibilità consentite all'ufficio del Registro delle imprese si arrestino ad una valutazione concernente l'oggetto sociale come indicato nell'atto costitutivo della società e non possano superare tale limite, sottolineando come in taluni casi sia possibile servirsi di organi differenti per lo svolgimento di controlli più approfonditi. In conclusione, per il Giudice del Registro non sussistevano ragioni valide per procedere alla cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2191 c.c. dell'iscrizione, eseguita nella sezione speciale del Registro delle Imprese in qualità di start-up innovativa. Il Tribunale di Roma, nella formazione del suo convincimento, ha evidentemente tenuto conto dell'incisivo carattere di *specialità* che denota la disciplina delle startup innovative e dell'incisivo ruolo svolto dall'organo gestorio, poiché, pur argomentando rispetto al limitato potere del controllo del Registro delle Imprese, ha altresì espressamente richiamato e condiviso, quanto agli effetti della pubblicità, l'orientamento giurisprudenziale<sup>87</sup> che riconosce il potere del Giudice di accertare in sede prefallimentare l'effettiva sussistenza dei requisiti di legge per l'attribuzione della qualifica di start-up innovativa, e quindi del presupposto soggettivo per il fallimento nonostante l'iscrizione nella sezione speciale<sup>88</sup>.

### ***3.4 I controlli in sede prefallimentare: l'iscrizione non è sufficiente per esonerare la startup dal fallimento***

Un'ultima analisi trae proprio spunto da quella che risulta essere una delle agevolazioni più interessanti che il legislatore ha riservato alle startup innovative e che è contenuta nel corpo dell'art. 25, comma 31, del D.L. 179/2012. Le startup innovative sono infatti esonerate dall'assoggettabilità a procedure fallimentari (ora, a seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, dalle procedure di liquidazione giudiziale),

La motivazione per cui il legislatore ha concesso tale elemento agevolativo alle imprese innovative deriva da una precisa volontà di tutelare le startup nella più complessa fase di avvio

---

<sup>87</sup> Tribunale di Udine, sentenza del 22.05.2018.

<sup>88</sup> MICELI, G. M., 2020, *Poteri di controllo del Registro delle Imprese*, Giurisprudenza Italiana, pag. 127.

attività, nonché per via dell'importante elemento di rischio che connota lo svolgimento di attività a forte componente di ricerca e sviluppo. Inoltre, va considerato che nella maggior parte dei casi, il patrimonio delle startup innovative risulta essere povero di beni agevolmente liquidabili ma si compone prevalentemente di *know how* e beni intangibili, la cui valorizzazione discende direttamente dall'impresa stessa. Il rischio, come sostiene Percoco, sarebbe rappresentato dalle conseguenze “*di un fallimento da aprire, con automatico pregiudizio per l'attività, e subito dopo chiudere per la misura esigua dell'attivo*”<sup>89</sup>.

Nonostante questa speciale deroga, la giurisprudenza di merito ha, in più di una occasione<sup>90</sup>, rimarcato la possibilità di assoggettamento al fallimento anche per le startup innovative che, a seguito di controlli di carattere sostanziale, risultino essere in difetto dei requisiti di cui all'art. 25 del decreto istitutivo. Il Tribunale di Milano<sup>91</sup> ha affermato la fallibilità di una startup innovativa priva dei requisiti di cui sopra. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento. Due società, creditrici nei confronti della startup innovativa, avevano chiesto il fallimento della società debitrice che, a propria difesa, aveva fatto valere la propria qualità di startup innovativa deducendo, pertanto, la propria esenzione dall'assoggettamento alla procedura fallimentare. Facendo seguito all'orientamento già espresso proprio dal tribunale ambrogino, il Giudice osservava come l'iscrizione non potesse “*precludere l'accertamento in sede prefallimentare dell'effettivo possesso sostanziale dei requisiti di legge necessari alla qualifica di startup innovativa*”. Nel caso specifico, a seguito dei controlli svolti dalla Guardia di Finanza su segnalazione mossa dal Registro delle imprese, è stato appurato come l'attività concretamente svolta dalla startup fosse di stampo tradizionale e non fosse denotata dagli attributi di innovazione ed alto valore tecnologico. La startup, infatti, svolgeva una attività di stampo *tradizionale* che consisteva nella ristrutturazione di uffici residenziali, sebbene secondo l'oggetto sociale tale attività fosse contraddistinta da una “*metodica di nuova concezione*” nell'esecuzione dei lavori. Per quanto l'elemento tecnologico possa comprendere elementi non ancora noti agli osservatori esterni alla realtà aziendale, immaginare che le attività di costruzione, ricostruzione e commercio di materiale edile siano contraddistinte da una forte elemento di innovazione tecnologica appare quantomeno bizzarro.

A seguito del recepimento di tali informazioni, peraltro già ben individuabili nella nota integrativa redatta dalla startup innovativa, il Giudice aveva richiesto alla società debitrice una

---

<sup>89</sup> PERCOCO, G., (nota 54), pag. 45; BRUNI, G., 2009, *L'impresa innovativa. Criticità strategiche e strutturali*, in Rivista italiana di ragioneria e economia aziendale, pag. 16.

<sup>90</sup> Tribunale di Udine, sentenza del 22.05.2018; Tribunale di Milano, sentenza del 10.12.2020.

<sup>91</sup> Tribunale di Milano, sentenza del 08.04.2021

prova del fatto che l'attività veniva effettivamente svolta in maniera innovativa. Sulla base delle informazioni ottenute dagli amministratori della società, il Giudice aveva concluso per l'insussistenza dei presupposti di esenzione al fallimento e delle altre procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla Legge n.3/2020. Secondo il Giudice, pertanto, il mero controllo formale svolto dalle camere di commercio al momento dell'iscrizione per la sezione speciale del registro non può essere sufficiente a garantire l'esenzione da procedere così delicate quali sono appunto quelle relative al fallimento.

Tale previsione, peraltro, risulta allineata ai principi affermati nel 2021 dal Consiglio di Stato<sup>92</sup> che ha stigmatizzato il dato normativo estratto dal testo istitutivo nella parte in cui rimette ad un decreto la predisposizione di un modello conforme la cui compilazione consenta l'iscrizione automatica nella speciale sezione del Registro e l'adesione al regime derogatorio e agevolativo che è stato più volte menzionato nel corso dell'elaborato. A seguito d'impugnazione da parte del Consiglio Nazionale del Notariato, il Consiglio di Stato ha affermato che il D.M. 17.02.2016, che regola le modalità costitutive delle società startup innovative, ha illegittimamente ampliato l'ambito dei controlli degli uffici camerali del Registro, senza però fornire una adeguata copertura legislativa. Secondo il Consiglio di Stato, l'art. 2, comma 2, lettera d), nel menzionare i controlli a cui sono tenuti gli uffici del Registro *“pare implicare una tipologia di verifica che non riguarda aspetti meramente formali, implicando, in ipotesi, anche un'indagine su aspetti non immediatamente desumibili dall'atto di cui si richiede la registrazione formale concernendo anche la sussistenza delle particolari condizioni richieste dalla legge per le peculiari società che vengono in considerazione”*.

Riportando l'attenzione alla sentenza citata<sup>93</sup>, il Giudice aveva sottoposto la startup innovativa *all'onere della prova* al fine di determinare se il requisito dello svolgimento dell'attività innovativa ad alto contenuto tecnologico fosse realmente sussistente o se, invece, l'attività svolta dall'impresa non fosse in concreto connotata da tali requisiti. Peraltro, che nell'ambito di tale accertamento debbano applicarsi le regole generali dell'*onere della prova* e che quindi incomba sulla società debitrice e, in caso, indebitamente iscritta nella sezione speciale del registro, l'onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti che determinano l'esenzione, o meno, dalla procedura concorsuale trova forte riscontro nella giurisprudenza di merito<sup>94</sup>. Tale interpretazione, infatti, risulta allineata a quanto stabilito anche dalla giurisprudenza di

---

<sup>92</sup> Consiglio di Stato, 29.03.2021, n. 2643.

<sup>93</sup> Tribunale di Milano, (nota 91).

<sup>94</sup> MACAGNO, G.P., 2018, *Dichiarazione di fallimento della start-up innovativa priva dei requisiti*, Il Fallimento, nr. 12, pag. 1454.

legittimità con riferimento all'impresa agricola. Nel caso di specie si è affermato che, al fine di constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall'art.1, comma 1, della legge fallimentare, l'onere di provare la sussistenza di una attività commerciale spetta al soggetto che abbia sollecitato la dichiarazione di fallimento, mentre, al contempo, l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni atte a ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito della mera attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile grava su chi invoca l'esenzione dal fallimento<sup>95</sup>. Nel caso della startup innovativa l'assunto per il quale l'onere della prova debba incombere sulla startup innovativa, oltre che per i motivi sopra menzionati, deriverebbe dalla natura auto-certificativa delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società.

Ritornando al caso di specie il Giudice aveva sottolineato come la startup pseudo-innovativa *“non ha fornito elementi volti a dimostrare che l'oggetto sociale sia in prevalenza rivolto allo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi”* e che la società stessa aveva affermato nella propria memoria difensiva che l'attività svolta era quella di mera costruzione edile. Per tali motivi era stato poi dato seguito alle operazioni di verifica circa la sussistenza dello stato di insolvenza, da cui l'accoglimento della richiesta di fallimento e l'apertura del concorso. Il Giudice, pertanto, ha sottolineato ancora una volta che l'iscrizione di una startup innovativa nella sezione speciale del registro delle imprese non riveste natura costitutiva ma ha bensì una natura di carattere dichiarativo, alla pari di quanto avviene per l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro come disposto dall'art. 2193 del codice civile. La natura dichiarativa dell'iscrizione *“rappresenta esclusivamente il presupposto per l'applicazione del regime giuridico privilegiato”*<sup>96</sup> purché alle dichiarazioni presentate dal legale rappresentante corrisponda poi l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa. Da ciò deriverebbe i poteri del tribunale fallimentare di verificare la sussistenza di tutti i presupposti dichiarati dalla startup affinché possano applicarsi tutte le agevolazioni e le deroghe al diritto comune previste per questa particolare tipologia di società.

Bisogna riportare che, sebbene la soluzione esposta appaia conforme ai principi in materia di iscrizione nel registro delle imprese, alcune pronunce del passato hanno attribuito all'iscrizione nella sezione speciale nel Registro stesso la valenza di condizione ostativa all'accesso alla procedura fallimentare. Tale considerazione è mossa dall'idea di presunzione di legittimità degli atti amministrativi. In quest'ottica, la dichiarazione redatta dagli amministratori e la conseguente iscrizione nel Registro delle Imprese dalla startup innovativa, rappresenterebbero l'elemento costitutivo stesso della startup innovativa, e non più dichiarativo come da più recente

---

<sup>95</sup> FAROLFI, A., 2022, *Considerazioni sulla non fallibilità delle startup innovative*, Il Fallimento, nr. 3, pag.426.

<sup>96</sup> MACAGNO, G.P., (nota 94), pag. 1453; PERCOCO, G., (nota 54), pag. 48.



giurisprudenza. È doveroso però sottolineare come, a differenza del caso oggetto del paragrafo, nella fattispecie appena riportata la valutazione era stata espressa in assenza di contestazioni da parte dei creditori<sup>97</sup>.

In conclusione, alla stregua di quanto riportato nel capitolo precedente, i controlli che vengono svolti sulle autodichiarazioni predisposte dagli amministratori e finalizzate all'iscrizione nella sezione speciale del Registro dimostrano un basso livello di profondità. I controlli degli uffici camerali si limitano a mere verifiche di stampo formale che non consentono di delimitare l'accesso alla sezione speciale del Registro ad imprese caratterizzate dal possesso di uno scarso, o assente, requisito di innovazione tecnologica. In tal ruolo di verificatore, peraltro, il Registro opera quale organo unico, sebbene non sufficiente, potendo essere coadiuvato solo in rari casi dal Nucleo Speciale della Guardia di Finanza. Controlli aggiuntivi e denotati da un maggior grado di profondità vengono unicamente eseguiti in sede prefallimentare, al fine di fornire giusta tutela ai creditori di S.r.l. ordinarie che trovino spazio nella sezione speciale del Registro delle imprese destinata alle sole startup innovative da startup innovative.

---

<sup>97</sup> Tribunale di Milano, decreto del 22.09.2017.



## Capitolo IV

### Una analisi sugli oggetti sociali delle startup innovative

**Sommario:** 4.1 L'oggetto sociale delle startup innovative secondo il modello tipizzato – 4.2 L'attività svolta dalle startup innovative: alcuni esempi di oggetto sociale – 4.3 Osservazioni conclusive

Dopo aver descritto i requisiti di *innovazione e alto valore tecnologico* e i soggetti tenuti al controllo del rispetto degli stessi nonché le modalità con cui vengono svolte tali verifiche, nel presente capitolo verrà offerta un'esposizione delle attività svolte dalle startup innovative sulla base degli elementi indicati nell'oggetto sociale delle stesse.

Sulla base di quanto analizzato nei capitoli precedenti, tale analisi non vuole porsi l'obiettivo di individuare la tipologia di attività effettivamente svolta dalle startup stesse in quanto tale controllo richiederebbe una conoscenza interna all'impresa. Tale elemento, peraltro, costituisce l'oggetto di riflessioni già svolte nel corso del capitolo precedente e relative proprio alla impossibilità di svolgere verifiche sulla sussistenza reale degli elementi di innovazione e tecnologia nell'attività svolta dalle imprese da parte del Registro delle imprese.

L'obiettivo di tale capitolo è, piuttosto, quello di fornire una panoramica di quanto contenuto negli oggetti sociali delle startup innovative al fine di definire quelli che sono i settori che coinvolgono le attività svolte dalle startup e ad appurare che il controllo svolto dagli uffici camerali, pur contraddistinto dai limiti citati nel capitolo precedente, sia perlomeno sufficiente a garantire l'accesso alla sezione speciale del Registro a startup davvero connotate da *innovazione tecnologica*.

In altre parti dell'elaborato abbiamo provveduto, in primo luogo, a definire normativamente i sintagmi di *innovazione ed alto valore tecnologico* e successivamente ad individuare la tipologia di controlli svolta dai conservatori del Registro. All'elemento innovativo, sulla base

delle riflessioni svolte, è stato attribuito un significato ampio che permetterebbe di estendere la possibilità di iscrizione nella sezione speciale del Registro a tutte le imprese che siano dotate di una propensione all'innovazione, intesa come possesso di alcuni requisiti specifici previsti dal legislatore. Al contempo, però, il significato di *alto valore tecnologico* è stato interpretato in maniera molto più stringente. Sulla base della dottrina prevalente, l'elemento tecnologico dovrebbe davvero contraddistinguere l'attività svolta da parte di imprenditori che vogliono definirsi *innovativi*. Ciò porta inevitabilmente a dover escludere la possibilità di accesso alla sezione speciale del Registro a tutte quelle imprese che svolgono attività ritenute tradizionali o che, comunque, non impieghino strumenti sufficientemente tecnologici. Un negozio di vestiti, piuttosto che una piadineria o un negozio di scarpe, difficilmente potrebbero definirsi in tal senso *tecnologici*.

Nel precedente capitolo precedente, peraltro, sono state esposte quelle che sono le modalità con cui gli imprenditori comunicano agli uffici del Registro l'attività svolta. Sulla base dell'analisi effettuata abbiamo avuto modo di valutare come gli uffici camerali siano tenuti allo svolgimento di controlli sulla documentazione inoltrata dalle imprese al fine di potersi iscrivere nella sezione dedicata alle imprese innovatrici. Queste verifiche, pur essendo limitate al mero aspetto formale della dichiarazione preposta dall'organo amministrativo delle società<sup>98</sup>, assumono una forte importanza in quanto dal parere favorevole del controllo svolto discende l'iscrizione automatica nella sezione speciale del Registro.

In questo capitolo, pertanto, verranno esposti alcuni oggetti sociali relativi a startup innovative iscritte nel Registro. L'oggetto sociale, infatti, è uno degli elementi che gli amministratori societari devono presentare agli uffici del Registro in sede auto-dichiarativa ed è rilevante valutare se dalla mera visione di tale sezione statutaria sia possibile determinare la presenza di tutti i requisiti costitutivi previsti dal legislatore all'interno del D.L. 179/2012.

In questo modo è possibile valutare quali siano le informazioni in concreto reperite dalle Camere di Commercio al momento dell'iscrizione di una startup innovativa nella sezione ad esse dedicata e determinare se il controllo svolto dagli uffici camerali abbia garantito una corretta applicazione della norma.

Il campione selezionato è relativo ad imprese costituite ed operanti in Veneto, Lombardia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna, che sono state selezionate casualmente con l'ausilio

---

<sup>98</sup> Se non per i controlli iniziati in sede prefallimentare volti a determinare l'assoggettabilità, o meno, di una startup innovativa.

del sito del Registro<sup>99</sup>. Le società scelte sono volutamente iscritte presso uffici territoriali differenti al fine di valutare se gli elementi richiesti per l'iscrizione siano, in parte, differenti sulla base di direttive intraprese dagli enti territoriali stessi.

Per lo svolgimento di tale analisi ci si è serviti delle informazioni contenute nelle visure camerali, negli statuti, nel sito internet del Registro e nei siti web societari di 16 startup innovative.

L'analisi empirica che viene di seguito proposta è funzionale a trarre le conclusioni del presente lavoro.

#### ***4.1 L'oggetto sociale delle startup innovative secondo il modello tipizzato***

Con l'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge n.3 del 2015, il legislatore ha introdotto un modello uniforme per la redazione dell'atto costitutivo e dello statuto di startup innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata. Il modello propone uno statuto tipizzato che contiene tutti gli elementi necessari per l'iscrizione della startup nella sezione speciale del Registro. Il terzo articolo propone una dicitura standard per l'indicazione dell'oggetto sociale, nel dettaglio:

##### *“3. Oggetto*

*- 3.1 La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente: [ ].*

*- 3.2 La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Potrà inoltre rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, purché direttamente connesse con l'oggetto sociale. Tutte tali attività potranno essere svolte in via non esclusiva o prevalente, non nei confronti del pubblico e nel rispetto delle vigenti norme in materia di attività riservate.”*

Come si può notare, la previsione relativa al carattere innovativo e tecnologico delle startup viene da subito menzionata dal legislatore. Tutte le startup che si vogliono iscrivere nella sezione speciale del Registro, pertanto, esprimono, già nella parte iniziale dell'oggetto sociale,

---

<sup>99</sup> <https://startup.registroimprese.it/isin/home>.

la propria vocazione allo svolgimento di attività a forte carattere innovativo e tecnologico. Del campione visionato, la totalità delle startup si è servita della dicitura sopra riportata, riportandola fedelmente.

#### ***4.2 L'attività svolta dalle startup innovative: alcuni esempi di oggetto sociale***

Come anticipato nella parte iniziale del capitolo, e alla stregua con quanto riportato in altre parti dell'elaborato, valutare la sussistenza del carattere di innovazione tecnologica non è cosa semplice. Tale conclusione discende da una duplice problematica. In primo luogo, e come già riportato in precedenza, il legislatore non ha fornito sufficienti elementi per valutare il rispetto della componente di innovatività e di alto valore tecnologico. Se, da un lato, abbiamo voluto intendere come innovative tutte le startup iscritte nella sezione speciale del Registro in quanto in possesso di almeno uno tra i requisiti alternativi<sup>100</sup>, dall'altro non sono stati forniti elementi idonei a circoscrivere gli estremi entro un quale una ideazione sia caratterizzata da un alto valore tecnologico. Tale riflessione discende, come già citato, anche dalla rapidità con cui evolve la tecnologia ai nostri giorni: ciò che oggi appare come futuristico domani potrebbe essere già desueto.

In secondo luogo, è importante rilevare come gli elementi esplicitati in questo capitolo dell'elaborato non derivino da conoscenze dirette interne alle imprese. L'unica valutazione possibile, pertanto, discende dagli elementi reperibili dagli statuti, dalle visure camerali, dal sito del Registro e dai siti web delle startup analizzate.

##### *4.2.1 I settori in cui operano le startup oggetto della rilevazione*

Le startup selezionate possono essere racchiuse in 5 macrosettori così individuati:

- e-commerce;
- biotecnologie;
- soluzioni medicali;
- opere ingegneristiche;

---

<sup>100</sup> Nello specifico: 1) spese in ricerca e sviluppo superiori al 15% del maggiore tra valore della produzione e costi della produzione; 2) impiego di personale altamente qualificato in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva; 3) titolarità di almeno una privativa industriale

- analisi dati e servizi di marketing.

Delle 16 startup valutate, coloro che offrono soluzioni legate alla vendita online di beni o servizi sono il 44%, quelle biotecnologiche il 18% alla pari delle società che operano nel settore delle soluzioni medicali, il 13% realizza opere ingegneristiche ed il 7% si occupa di analisi dati e servizi di marketing.

Tra tutte società analizzate, il 68% circa ha dichiarato, quale requisito alternativo, di sostenere spese in ricerca e sviluppo per un importo pari al 15% del maggiore tra il valore della produzione e i costi della produzione, il 19% ha invece dichiarato la titolarità di una privativa industriale e il 13% ha infine dichiarato il possesso di personale altamente qualificato.

Nello svolgimento dell'analisi emerge con chiarezza una forte differenza tra la descrizione dell'attività svolta dalle imprese operanti nell'ambito biotecnologico, medicale o ingegneristico, da un lato e quanto riportato nell'oggetto sociale di imprese operanti nel settore delle vendite online o del marketing, dall'altro. Tale differenza si rifà ad una evidente maggior incisività e specificità delle prime. Nella totalità degli statuti visionati, le società operanti nel settore delle biotecnologie o delle scienze mediche in generale offrono una descrizione dell'attività d'impresa connotata da una forte sinteticità e precisione. In molti casi è risultato persino complesso intendere nello specifico la tipologia di attività svolta senza l'ausilio degli altri strumenti già indicati in precedenza, su tutti: il sito web del Registro. Tale considerazione è giustificata dal fatto che imprese operanti in settori altamente tecnologici svolgono attività caratterizzate da un elevato grado di specificità. Il lavoro svolto da questi soggetti è frutto di ricerche sperimentali, analisi dati, prototipazioni di strumenti che mirano ad ampliare le conoscenze scientifiche in settori fondamentali, quali sono appunto le biotecnologie, le scienze farmaceutiche o la medicina. Pertanto, gli imprenditori operanti in tali mercati studiano, ideano e sperimentano strumenti scientifici complessi, in taluni casi non conoscendo gli esiti a cui condurranno le ricerche effettuate.

A seguire viene proposta la parte dello statuto relativa all'attività svolta da parte di una startup innovativa operante nel campo biotecnologico e più specificatamente nel settore della terapia rigenerativa dei tessuti umani.

*“La società nei limiti delle vigenti leggi e con le relative autorizzazioni ove previste, ha come oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi di alto valore e contenuto tecnologico con particolare riferimento alle seguenti attività:*

- *produzione e commercializzazione di sistemi, strumenti e apparecchiature innovative rivolte alla terapia rigenerativa dei tessuti umani;*

*Per il raggiungimento dello scopo sociale l'impresa si concentrerà su elementi ad alto contenuto tecnologico e innovativo e sulla relativa divulgazione anche attraverso l'organizzazione di corsi di formazione, seminari e convegni, il know how ed ogni altra innovazione conseguita costituiscono ragione importante di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.”*

Al contrario, le società operanti nel settore dell'e-commerce o dell'analisi dati con finalità legate al marketing, hanno sempre offerto degli oggetti sociali estesi che però hanno spesso presentato degli elementi difficilmente inquadrabili come innovativi o ad alto valore tecnologico.

A seguire vengono esposti a titolo esemplificativo alcuni degli oggetti sociali visionati.

Gli oggetti sociali vengono riportati in maniera fedele, seppur non sempre completa<sup>101</sup>, con finalità meramente informative. Come già sostenuto, infatti, una analisi più approfondita dell'oggetto sociale richiederebbe una conoscenza profonda della realtà aziendale e degli strumenti utilizzati per la realizzazione degli output prodotti dalle startup stesse.

L'obiettivo, pertanto, non è quello di giudicare la liceità, o meno, degli elementi di innovazione tecnologica che contraddistinguono le startup in oggetto, bensì quello di informare il lettore circa l'esistenza di società iscritte nel Registro con la qualifica di startup innovative che realizzano prodotti all'apparenza connotati da uno scarso livello di tecnologia.

#### *4.2.2 Nucera Viaggi S.r.l.*

La società in questione opera nel settore turistico e, stando alle informazioni fornite dal sito web, offre pacchetti di viaggio che da una analisi preliminare non sembrano dissimili dalle alternative proposti da altre agenzie di viaggio locali. L'elemento tecnologico individuato dalla società sarebbe rappresentato dalla piattaforma sviluppata al fine di operare la prenotazione del pacchetto prescelto. Si tratterebbe pertanto di una formula di e-commerce mirata alla prestazione di servizi turistici così individuati nell'oggetto sociale statutario:

*“La società si occupa dell'ideazione, sviluppo, gestione e vendita di una piattaforma web bidirezionale ad alto valore tecnologico, e di una parallela applicazione digitale per telefoni cellulari, per la prenotazione per imprese e privati nel settore viaggi e turismo, con integrazione complessiva di booking engine e di flussi xml, attraverso un potente database*

---

<sup>101</sup> Alcune parti dell'oggetto sociale sono relative ad attività accessorie svolte dall'impresa e non utili ai fini dell'elaborato.



*basato sulle destinazioni (oms - destination management system) che consente di ricevere direttamente prenotazioni tramite un sistema sicuro di booking on-line . principali funzionalità:*

- *bacheca, area riservata in cui verranno visualizzati tutti gli elementi "in rilievo " relativi a ordini, prenotazioni, contatti e statistiche per una rapida consultazione;*
- *interazione tra utenti finali, volta alla creazione di una vera e propria community per la condivisione di esperienze e recensioni; gestione delle destinazioni, sistema di rappresentazione grafica e tabellare delle destinazioni turistiche con gestione della geolocalizzazione delle offerte in base alle esigenze di proposta commerciale;*
- *excursion manager, sistema di gestione dei tours e escursioni programmabili con la gestione dell'allotment, tariffe, orari in base alle esigenze di proposta commerciale;*
- *sistema di prenotazione on-line (booking engine), il sistema di prenotazione e vendita on line del prodotto turistico tramite circuiti bancari internet quali visa, mastercard, paypal, etc;*
- *dynamic packaging, consente al visitatore di acquistare o prenotare diversi servizi, componendo, in modo "dinamico", la propria vacanza transfer manager, funzione di prenotazione on line di transfer con conducente con possibilità di configurare date e ora dei luoghi di partenza e dei luoghi di arrivo e di selezionare il veicolo prescelto;*
- *gestione ordini e fatture, modulo di gestione degli ordini ricevuti, situazione pagamenti ed invio immediato di fattura via e-mail in formato pdf;*
- *sistema di archiviazione digitale dei contatti ricevuti a mezzo form presenti sul sito web. il sistema consente di gestire l'anagrafica del contatto ricevuto e lo stato della richiesta in base al suo avanzamento tracciando la risposta al cliente grazie ad un comodo modulo di messaggistica;*
- *news manager, la creazione di notizie ed eventi pubblicabili sul sito in base ad un range temporale ed ad un pratico ordine di pubblicazione;”*

#### *4.2.3 SQUP S.r.l.: il gelato innovativo*

SQUP S.r.l. è una startup innovativa con sede a Roma, costituitasi nel 2020 e iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese dal 2021. Stando alla presentazione societaria disponibile sulla piattaforma del Registro dedicata alle startup innovative, SQUP propone un “gelato confezionato pensato per generare un impatto positivo nella vita delle persone. Con un elevato apporto di fibre, l’assenza di zucchero e la riduzione dell’apporto calorico è un gelato che favorisce una lista ingredienti funzionale rispetto alla media dei prodotti presenti sul

*mercato. L'assenza di glutine e di lattosio lo rende un prodotto inclusivo. La lista ingredienti di origine vegetale ed il packaging eco-sostenibile aiutano a ridurre l'impatto di CO2e".*

SQUP S.r.l. risulta in possesso del requisito alternativo delle spese in ricerca e sviluppo e realizza dei prodotti già disponibili per la vendita attraverso il proprio canale di e-commerce.

L'oggetto sociale di SQUP redatto in sede costitutiva è il seguente:

*"La Società ha per oggetto prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotto o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e, più specificatamente:*

*- in via prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di gelati e/o prodotti affini che potranno essere consumati da soggetti con diabete, intolleranze alimentari, (es. lattosio, glutine) e/o disabilità alimentari in genere, mediante particolari ed innovativi processi di produzione.*

*La Società, inoltre, svilupperà software e applicativi per la digitalizzazione dell'esperienza di consumo del gelato. In via non prevalente, la Società potrà inoltre svolgere le seguenti attività:*

*- effettuazione di attività di ricerca e sviluppo aventi ad oggetto nuove ricette, nuovi processi di produzione e conservazione di prodotti alimentare (es. gelati) e macchinario innovativi, anche al fine della richiesta di concessione di brevetti per invenzione e/o brevetti per modelli di utilità;*

*- la commercializzazione dei sopra indicati prodotti alimentari in tutti i canali offline (es. presso punti vendita proprio o di terzi, quali GDO, bar, palestre, corner e spazi dedicati presso altri esercizi commerciali, stori in franchising, etc.) e online (es. siti di e-commerce propri o di terzi);*

*- l'organizzazione di corsi di divulgazione e formazione in materia di cucina e pasticceria in locali propri o altrui;*

*- partecipazione a fiere, mercati, sagre, eventi al fine di promuovere e commercializzare i prodotti sopra citati;*

*- la promozione e diffusione di contratti commerciali e di agenzia relativi ai macchinari, prodotti di gelateria e pasticceria e materie prime collegate;*

*- la produzione di materiale cartaceo, video, audio e qualsiasi altra forma di materiale promozionale per l'effettuazione di campagne di marketing e pubblicitarie sui canali offline e/o online al fine di perseguire l'oggetto sociale.*

*Tutte le attività sopra indicate potranno essere svolte per conto proprio o di terzi, sia in Italia che all'estero. Per l'attuazione dell'oggetto sociale, la Società potrà infine compiere*

*operazione commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, ivi comprese operazioni presso banche ed altri intermediari finanziari abilitati (ad esempio: ottenere finanziamenti, mutui, anticipazioni e credito in genere, assistito o meno da garanzie e/o mediante sconto di effetti, aprire conto correnti) connesse all'attività principale, nonché assumere partecipazioni in altre imprese e società la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre e comunque come attività non prevalente, ma accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, e mai rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto, in particolare, delle disposizioni dettate in materia del d. lgs. n. 385/93 con esclusione delle attività di cui al d. lgs. n. 58/98 e successive integrazioni e modificazioni e comunque nel rispetto di tutta la normativa tempo per tempo vigente anche in materia di abilitazione professionale. In particolare, sono in ogni caso escluse le attività che, ai sensi della presente e futura legislazione, risultino vietate, ovvero riservate a soggetti dotati di particolari requisiti o forniti di speciali autorizzazioni”.*

#### *4.2.4 Lago Maggiore Bike Experience S.r.l.*

Diverse tra le startup innovative campionate risultano operanti nel settore del turismo. Molte propongono piattaforme finalizzate ad offrire un pacchetto turistico completo: dalla prenotazione dell'alloggio a quella dei vitti o ancora il noleggio di mezzi idonei agli spostamenti. Lago Maggiore Bike Experience è una startup innovativa finalizzata alla promozione di vacanze e tour in bicicletta sulle rive del Lago Maggiore. L'obiettivo è quello di concedere ai turisti la possibilità di vivere una vacanza totalmente ecosostenibile servendosi dell'utilizzo della bicicletta per scoprire le principali bellezze che ha da offrire il lago.

Stando alle indicazioni fornite dal sito web societario, riportato nel sito del Registro, la startup offrirebbe, mediante una piattaforma digitale creata internamente, un pacchetto completo rivolto a vacanzieri di ogni età. Tra i servizi riportati, oltre al noleggio della bicicletta vengono menzionate attività quali: i transfer da e per gli aeroporti, il noleggio di navigatori satellitari, servizi di pulizia degli indumenti sudati, oltre alla già menzionata accomodazione in alberghi prestigiosi.

Lago Maggiore Bike Experience presenta il seguente oggetto sociale:

*“La società ha per oggetto:*

- lo svolgimento mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali e nel rispetto dei dettami della transizione ecologica di attività di promozione, informazione e accoglienza turistica attraverso l'attuazione di ogni iniziativa in grado di contribuire alla fruizione turistica attiva*

*del territorio, con particolare riferimento al bacino turistico del lago maggiore e degli altri laghi prealpini. La società potrà inoltre:*

- *svolgere l'attività di agenzia di viaggio e di tour operator specializzato nell'incoming, sia nazionale che internazionale, sia fisico che virtuale;*
- *curare organizzazione e lo svolgimento di attività culturali, turistiche, convegnistiche, anche con la gestione degli spazi assegnati, la promozione l'organizzazione di spettacoli teatrali e cinematografici, concerti, riprese e produzioni televisive in genere;*
- *compiere in via strumentale ogni altra attività ' connessa e complementare alle precedenti ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, espletare: l'ideazione, l'integrazione con sistemi terzi, la progettazione, la gestione e la realizzazione di piattaforme cloud e web based, e marketplace digitali, volti alla promozione del territorio e per la connessa vendita di servizi e beni turistici, compresa la prenotazione e vendita/prevendita online e offline, di biglietti per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e di intrattenimento e pacchetti turistici leisure e mice; lo sviluppo di piattaforme per conto terzi o la concessione in licenza di piattaforme proprietarie ; lo sviluppo di algoritmi mediante tecniche di ai e machine learning volti a rendere più immediata la predisposizione di offerte aggregate di prodotti e servizi sia per il mercato b to c che b to b; la registrazione della proprietà ' intellettuale dei propri processi e servizi e la valorizzazione economica degli stessi; la valorizzazione dei big data raccolti in piattaforma nel rispetto della normativa gdpr; l'integrazione di sistemi informatici complementari; l'attività di vendita di spazi pubblicitari; l'attività ' di gestione punti bar, ristorazione collettiva e catering, sia direttamente che attraverso soggetti terzi; la gestione, anche in collaborazione con soggetti terzi, di spazi informativi situati in aree strategiche per l'accoglienza turistica nell'area di riferimento o altrove sia strategicamente motivato e per l'erogazione di servizi di informazione e di assistenza al pubblico negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e in generale in tutti i punti strategici del territorio fornendo servizi di consulenza operativa e logistica; in generale, la promozione, l'organizzazione, e la gestione di servizi di incoming, di informazione, di accoglienza in campo turistico e prenotazione alberghiera, l'attuazione di campagne di informazione, il coordinamento di azioni di promocommercializzazione, la realizzazione e la messa in rete di un sistema finalizzato all'informazione, promozione e commercializzazione turistica e l'effettuazione di ogni altra iniziativa in grado di garantire lo sviluppo e la valorizzazione del turismo attraverso la promozione di progetti riguardanti il sistema turistico nel suo complesso, con particolare riferimento a i processi di innovazione; la progettazione, acquisizione, diffusione e vendita di*

*beni e servizi destinati al merchandising, con particolare riferimento a gadget, libri, poster, foto, cartoline, prodotti multimediali, card turistiche, cofanetti o voucher regalo che permettono di usufruire di servizi turistici anche disaggregati, etc.. La società potrà inoltre costituire, registrare ed utilizzare propri marchi per distinguere propri prodotti. La società in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attività indicate negli artt. 106 e 113 del d.lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attività riservate previste dal decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415 e dal d.lgs. 58/98, può compiere tutte le operazioni commerciali, anche di import-export, immobiliari, mobiliari e finanziarie, compreso l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, aziende o rami aziendali operanti nel medesimo settore o in settori analoghi; potrà prendere in affitto aziende di terzi, o rami di esse, operanti nel medesimo settore o in settori analoghi e potrà concedere in affitto a terzi la propria azienda o rami di essa. A tal fine:*

*a) può assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società aventi scopi affini, analoghi o complementari;*

*b) può concedere fidejussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l'organo di amministrazione lo ritenga opportuno.”*

#### *4.2.5 Pizzaz S.r.l.*

Pizzaz S.r.l. è una società iscritta nel Registro delle startup innovative con sede a Milano. La società presenta da subito un elemento particolare, capace di attirare l'attenzione di chi legge. Il suo codice ATECO, infatti, risulta essere 56.10.11, ovvero “attività di ristorazione con somministrazione”. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro la società ha indicato di possedere il requisito relativo alle spese minime in ricerca e sviluppo, pur operando in un settore all'apparenza tradizionale come quello della ristorazione.

L'oggetto sociale della startup innovative riporta quanto segue:

*“La società ha per oggetto attività prevalentemente orientate allo sviluppo, alla produzione ed alla commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, ed in particolare la società ha per oggetto la seguente attività:*

*- preparazione e vendita al dettaglio on line, di alimenti sfusi e confezionati e preparazioni gastronomiche di ogni tipo nonché' di bevande, anche alcoliche e superalcoliche;*

- *somministrazione e vendita di cibi e bevande anche alcoliche e superalcoliche;*
- *prestazione di servizi di catering e vendita take away di bevande ed alimenti nonché gestione di eventi ed attività di marketing e merchandising;*
- *creazione e gestione di punti vendita diretta, in franchising o tramite gestori terzi, di bar con tavola calda e fredda, ristoranti, chioschi per ristorazione, fissi, ambulanti e relativa somministrazione e vendita di bevande anche alcoliche e superalcoliche e di cibi;*
- *consulenza, elaborazione e sviluppo verso terzi di progetti inerenti le attività di cui sopra ed in particolare nell'ambito dell'attività di ristorazione, bar e servizi alberghieri in genere. Essa potrà compiere, purché' con carattere non prevalente rispetto all'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, ritenute dall'amministrazione necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; potrà, infine, assumere mutui e finanziamenti in genere e prestare fidejussioni e garanzie, anche reali, a favore di terzi, purché' tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico né in via prevalente."*

### **4.3 Osservazioni conclusive**

Come si evince dagli estratti degli statuti appena riportati, navigando sul sito del Registro è frequente imbattersi in imprese iscritte nella sezione speciale del Registro riservata alle startup innovative che non sembrano però essere dotate dell'elemento tecnologico minimo previsto dal legislatore. Pizzerie, gelaterie e tour operator sembrano attualmente trovare spazio tra le startup tecnologiche effettivamente rivolte allo svolgimento di ricerche finalizzate alla realizzazione di strumenti a forte rilevanza culturale e scientifica.

Nel precedente capitolo abbiamo sottolineato i forti limiti circa il tenore dei controlli effettuati dagli uffici del Registro, al quale il legislatore ha attribuito il compito di svolgere un mero controllo formale dei modelli presentati dagli organi amministrativi al fine di potersi qualificare quali startup innovative. Sulla base del fatto che l'oggetto sociale è uno dei documenti richiesti dal legislatore a fini iscrivitivi, verrebbe perlomeno da chiedersi se gli uffici del Registro non debbano prestare una maggiore attenzione al momento del controllo dei modelli auto-dichiarativi presentati dalle imprese, al fine di prevenire abusi della norma da parte di soggetti che non siano in concreto dotati di una forte componente tecnologica.

In tal modo, gli uffici camerale potrebbero davvero svolgere un importante compito di controllo preventivo volto a garantire il rispetto del possesso dei requisiti. Allo stato attuale, infatti, la mera presentazione del modello auto-dichiarativo circa il possesso dei requisiti sembra essere

divenuto un *passpartout* per l'accesso ad una disciplina di favore che, pur essendo stata inizialmente prevista con il fine di agevolare lo sviluppo tecnologico del sistema Paese, sta oggi assumendo i contorni di una vera chimera





## Conclusioni

In conclusione, quando nel 2012 il legislatore ha creato una disciplina specifica per le startup innovative l'obiettivo dichiarato era quello di agevolare i più giovani che volessero realizzare una propria idea imprenditoriale connotata da una forte componente innovativa nella speranza di realizzare un ecosistema di imprese caratterizzate da un alto tasso tecnologico. Il fine era quello di perseguire obiettivi quali l'incremento dell'offerta di lavoro indirizzata verso i giovani altamente qualificati e, al contempo, di accogliere i flussi di denaro provenienti dai grandi investitori istituzionali stranieri.

Già dalla sua introduzione però, l'enunciato normativo<sup>102</sup> ha destato alcune perplessità legate alla sua vaghezza e ai forti vantaggi di stampo fiscale e giuridico concessi alle imprese. Sono numerosi, infatti, gli strumenti agevolativi di cui si è servito il legislatore al fine di dotare l'imprenditoria giovanile di tutti quegli strumenti che potessero garantire una sorta di tutela nelle fasi di ricerca e sviluppo prototipale, spesso le più complesse.

A seguito dell'introduzione del D.L. 179/2012, nel nostro Paese si è assistito ad un rapido aumento del numero delle startup innovative, arrivate oggi a circa quindicimila unità. Questo vero e proprio boom ha posto le basi per una riflessione di merito. È doveroso, infatti, chiedersi se tutte le startup innovative italiane rispettino i requisiti previsti dal legislatore o se, in taluni casi, la figura della startup innovativa rappresenti uno strumento utile ad aggirare le norme ordinarie da parte di imprenditori un po' più smaliziati. L'Italia sta davvero diventando un paese in cui innovazione, ricerca, sviluppo e alta tecnologia possono rappresentare i veicoli trainanti di un'economia troppo spesso stagnante?

Nel delineare la figura della startup innovativa, il legislatore ha previsto l'istituzione di una sezione speciale del Registro delle imprese destinata proprio alle imprese ad alto tasso di innovazione tecnologica. L'accesso a tale sezione è subordinato al rispetto di alcuni requisiti, in parte cumulativi e in parte alternativi, che sono stati elencati dal legislatore nel corpo dell'art. 25, comma 2, del D.L. 179/2012. Alcuni di questi requisiti, tuttavia, non risulterebbero esplicitati nella maniera opportuna e rappresentano pertanto uno spiraglio per l'accesso alle

---

<sup>102</sup> D.L. 179/2012.

agevolazioni per i soggetti che non svolgono in concreto una delle attività stabilite dal legislatore.

L'elaborato si è concentrato sul requisito indicato all'articolo 25, comma 2, lettera f) del Decreto-legge, per il quale le startup innovative hanno “*quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico*”. Si è cercato, anzitutto di fornire una rappresentazione alle parole “*innovazione*” e “*alto valore tecnologico*”.

Il concetto di *innovazione*, come si ha avuto modo di dire, risulta alquanto vago. Né la letteratura scientifica né la dottrina individuano chiaramente il significato di tale sintagma. Sulla base dell'analisi svolta, l'individuazione dell'elemento innovativo discenderebbe da una precisa volontà del legislatore di associare la propensione all'innovazione, intesa come capacità di sviluppare, produrre e commercializzare prodotti nuovi non ancora presenti sul mercato, con il possesso di anche solo uno tra i requisiti alternativi<sup>103</sup>. In quest'ottica, l'elemento innovativo fungerebbe da elemento propedeutico alla creazione della startup innovativa e non andrebbe pertanto ricercato nell'attività svolta dall'impresa. In parole più semplici, una startup risulterebbe essere effettivamente innovativa già qualora sia iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle startup innovative in quanto ai fini dell'iscrizione deve essere in possesso di almeno uno dei tre requisiti che rappresentano, appunto, la propensione all'innovazione stessa.

L'altro sintagma utilizzato dal legislatore è quello di *alto valore tecnologico*. Anche questo elemento non viene esplicitato dal legislatore sebbene la sua individuazione risulti meno complessa. La valutazione dell'elemento di *alto valore tecnologico*, infatti, può essere giudicata agevolmente analizzando l'attività svolta da una impresa. Provocatoriamente, sarebbe difficile rinvenire l'elemento innovativo nell'attività svolta da un panettiere, a meno che questi non decida di brevettare dei forni a basso consumo energetico per la cottura del pane.

Allo stato attuale, al fine di accedere alla sezione speciale del Registro dedicata alle startup innovative è sufficiente redigere un modello auto-dichiarativo che certifichi la sussistenza dei requisiti previsti dal legislatore e alla cui redazione è delegato l'organo amministrativo. L'iscrizione nella sezione speciale rappresenta unicamente un mero automatismo alla presentazione del modello citato. In tal modo il legislatore ha voluto allargare le maglie dei

---

<sup>103</sup> Nello specifico: 1) spese in ricerca e sviluppo superiori al 15% del maggiore tra valore della produzione e costi della produzione; 2) impiego di personale altamente qualificato in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva; 3) titolarità di almeno una privativa industriale

soggetti che possono godere di tutte le agevolazioni forse al fine di rilanciare il mondo dell'imprenditoria nazionale. Il rischio, però, è proprio quello di creare una forte disparità di trattamento tra i soggetti che, interpretando in maniera restrittiva il requisito dell'alto valore tecnologico, optano per l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle imprese e tutti coloro che, in virtù della scarsa profondità dei controlli, decidano di iscriversi nella sezione speciale del Registro pur non svolgendo attività effettivamente tecnologica.

La riflessione di fondo su cui è articolato l'elaborato permette di definire due considerazioni alternative. Propendendo per l'assunto che il legislatore abbia volontariamente evitato di fornire interpretazioni specifiche ai sintagmi di "innovazione" e "alto valore tecnologico" al fine di dotare l'imprenditoria giovanile di una disciplina specifica volta a tutelare tutte le società neocostituite, potremmo giudicare il requisito indicato all'art. 25, comma 2, lettera f), in maniera estesa, muovendo, pertanto, dal significato letterale dell'elemento tecnologico a favore di una interpretazione di maggior respiro che consenta a tutti i nuovi imprenditori di godere di un periodo di cinque anni entro il quale è possibile godere di agevolazioni atte a semplificare l'attività imprenditoriale nella sua fase embrionale. Una situazione di questo tipo dovrebbe essere regolata dal legislatore al fine di evitare pericolose situazioni di disparità di trattamento tra chi, oggi, si iscrive nella sezione ordinaria e chi invece opta per l'iscrizione nella sezione speciale decantando lo svolgimento di fantomatiche attività innovative. L'effetto di tale, eventuale, scelta legislativa sarebbe quello di scongiurare qualsiasi tipo di controllo di merito da parte degli uffici territoriali, evitando pertanto che il giudizio circa la presenza o meno dell'innovazione tecnologica possa fungere da elemento di discriminazione tra società neocostituite. A mio modo di vedere tale prospettiva non discende dalle reali volontà del legislatore indicate, peraltro, anche nella Relazione Illustrativa del D.L. 179/2012.

Pertanto, qualora si propenda per una lettura critica e ristrettiva del requisito di *alto valore tecnologico* risulterebbe opportuno da parte del legislatore garantire un corretto ed approfondito controllo sull'attività in concreto svolta dalle startup innovative. Attualmente, l'organo deputato al controllo dell'attività svolta dalle startup innovative è, come già evidenziato, il Registro delle imprese. Gli uffici camerali, tuttavia, svolgono delle verifiche di carattere meramente formale volte all'ispezione del modulo auto-dichiarativo presentato dagli organi amministrativi della società interessate all'iscrizione nella sezione speciale<sup>104</sup>. Tale controllo non garantisce una attività ispettiva sufficiente a garantire il rispetto delle condizioni previste dal legislatore stesso. In quest'ottica, possiamo notare come attività quali l'organizzazione di

---

<sup>104</sup> Se non sulla base di casistiche particolari che richiedono controlli approfonditi come nel caso delle verifiche in sede prefallimentare, citate nel corso dell'elaborato.

tour in bicicletta, piuttosto che la vendita di gelati senza lattosio o la realizzazione di servizi inerenti al comparto della ristorazione, riportati nel corso del quarto capitolo, non sembrano connotate da un forte elemento tecnologico. Pertanto, nel corso degli anni, questa situazione di forte confusione ha portato all'iscrizione nel Registro di imprese che realizzano prodotti difficilmente inquadrabili come *“innovativi”* e ad *“alto valore tecnologico”*.

Sulla base delle informazioni riportate, e sulla base di interpretazione di carattere personale, risulta difficile pensare che al momento della creazione della disciplina speciale il legislatore volesse concedere una così fitta rete di incentivi a favore di ogni tipologia di imprese di nuova costituzione. Sarebbe, pertanto, opportuno fornire delle connotazioni più definite ai concetti di innovazione ed alto valore tecnologico al fine di circoscrivere l'accesso alla sezione speciale riservata alle startup innovative alle sole imprese caratterizzate da una forte componente tecnologica. Inoltre, andrebbero estesi i poteri di controllo attribuiti agli uffici del Registro, esercitando verifiche più precise circa la reale connotazione tecnologica delle società che richiedono accesso alla disciplina speciale. In tal modo verrebbe evitata ogni forma di disparità di trattamento tra imprese ordinarie ed imprese definibili come pseudo-innovative, in quanto iscritte nella sezione speciale del Registro ma non aventi la natura di attività ad alto coefficiente tecnologico. Il tutto nella prospettiva di poter davvero dedicare risorse statali alla tutela di imprese innovative che, come indicato nella Relazione illustrativa al Decreto, rappresentano lo strumento idoneo per un profondo rinnovamento dell'imprenditoria tradizionale, al fine di trasformare definitivamente il sistema Paese in *“una ambita meta di capitali e di talenti”*.



## Riferimento bibliografici

### ***Bibliografia***

ARVIDSSON, A., LUISE, V., 2019, *Il sistema delle startup e l'innovazione possibile*, il Mulino, pagg. 977 ss

AUDRETSCH, D.B., FALCK, O., HEBLICH, S., LEDERER, A., 2011, *Handbook of Research on Innovation and Entrepreneurship*, Edward Elgar Publishing Limited.

BAUMOL, W.J., 2004, *Entrepreneurial enterprises, large established firms and other components of the free-market growth-machine*, Small Business Economics, 23, pagg. 9-21

BENAZZO, P., 2014, *La S.r.l. start-up innovativa*, in Nuove Leggi Civili Commentate, pag. 109 ss

BORIA, P., 2017, *La nozione di ricerca quale elemento fondamentale per le agevolazioni fiscali all'innovazione delle imprese*, Corriere Tributario, nr. 17, pag. 1360

BRIOLINI, F., *Titolarità di brevetti, cessione d'azienda e vicende dell'impresa nelle startup e PMI innovative*, Osservatorio del diritto civile e commerciale, pagg. 475 ss

BRUNI, G., 2009, *L'impresa innovativa. Criticità strategiche e strutturali*, Rivista italiana di ragioneria e economia aziendale, pag. 16

BUGAMELLI, M., CANNARI, L., LOTTI, F. e MAGRI, S., 2012, *Il gap innovativo del Sistema produttivo italiano: radici e possibili rimedi*, Questioni di Economia e Finanza, Banca d'Italia

BUSH, V., 1945, *Science: The Endless Frontier*, Kansas Academy of Science, Vol. 48, No. 3, pag. 231-264

BUSI, C. A., 2022, *Alla start up innovativa non basta l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese per evitare il fallimento*, in Rivista del notariato, nr. 4, pag. 498

CAGNASSO, O., MAMBRIANI, A., *Start up e P.M.I. innovative*, Zanichelli Editore, pagg. 995 ss

CAPASSO, MORRISON, 2013, *Innovation in industrial districts: evidence from Italy*, Management decision, pg. 1225

CAPRARA, A., 2015, *Innovazione e impresa innovativa*, in Contr. e impr., pag. 1163

CARLONI, M., CIARROCCHI, A., MICOZZI, A., 2020, *La vicinanza all'università? Un'opportunità. Le scelte di localizzazione delle startup innovative italiane*, L'industria, n.2, pagg. 275-279

CARNAZZA, P., 2017, *Le strategie di innovazione delle startup innovative: un'indagine ad hoc*, Quaderni di ricerca sull'artigianato, Fascicolo 2, maggio-agosto, pagg. 207-209

CIAN, M. 2015, *Società start-up innovative e PMI innovative*, in Giurisprudenza commerciale, pag. 973

CIAN, M., 2013, *Le società start-up innovative. Problemi definitivi e tipologici*, AIDA, pag. 417

COCCO, A., 2019, *Oggetto sociale e requisiti di innovatività nelle startup innovative*, Startup e Pmi innovative: scelte statutarie e di finanziamento.

CODAZZI E., 2019, *Cancellazione di start up innovativa dalla sezione speciale del registro delle imprese per perdita del requisito di innovatività*, Le Società, n.12, pag. 1383

Consiglio di Stato, 29.03.2021, n. 2643

D'ASCENZO, M., *Satsipay con un round da 320 milioni diventa un unicorno: vale oltre 1 miliardo*, rubrica "24 Finanza", Il sole 24 ore, <<https://www.ilsole24ore.com/art/satsipay-un-round-320-milioni-diventa-unicorno-AEnA5m3B>> [Data di accesso 20.01.2023]

FAROLFI, A., 2022, *Considerazioni sulla non fallibilità delle startup innovative*, Il Fallimento, nr. 3, pag.426.

FREGONARA, E., 2016, *L'equity based crowdfunding: un nuovo modello di finanziamento per le start up Innovative*, Giurisprudenza Italiana, pagg. 2298 ss

GUIZZARDI, S., 2016, *L'impresa start up innovativa costituita in forma di s.r.l.*, in Giurisprudenza commerciale, nr. 1, pagg. 549 ss

Italian Coworking, 2021, *I numeri del coworking in Italia 2020*. Disponibile su <<https://www.italiancoworking.it/i-numeri-del-coworking-in-italia/>> [Data di accesso: 31.12.2022]

- IZZO, F., 2017, *Grandi imprese e startup: il ritardo del Mezzogiorno. Alcune riflessioni a commento di un libro di Varaldo, Scarra e Remondino*, Rivista economica del Mezzogiorno, nr. 4, pagg. 1115 ss
- KENNETH, R. S., 2006, *Building an innovation ecosystem. Process, culture and competencies*
- KLINE, S.L., ROSEMBERG, N., 1986, *An overview of Innovation*, pag. 280
- LA SALA, G.P., 2017, *Start-up innovative: fattispecie e costituzione in forma di s.r.l.*, Rivista delle Società, pagg. 1118 ss
- MACAGNO, G.P., 2018, *Dichiarazione di fallimento della start-up innovativa priva dei requisiti*, Il Fallimento, nr. 12, pag. 1454
- MALTONI, M., SPADA, P., 2016, *L'impresa start up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata*, Rivista del Notariato, pagg. 1117
- MARASÀ, G., 2013, *Considerazioni sulle nuove s.r.l.: s.r.l. semplificate, s.r.l. ordinarie e start up innovative prima e dopo la L. n. 99/ 2013 di conversione del D.L. n. 76/2013*, in Riv. Le società, nr. 10, pag. 1095
- MICELI, G. M., 2020, *Poteri di controllo del Registro delle Imprese*, Giurisprudenza Italiana, pag. 127
- MICOSSI, S., 2016, *Le imprese innovative*, Rivista Notariato, pag. 173
- MIND THE BRIDGE, 2020, *Tech Scaleup Italy*, Sep Monitor
- NICOTRA, A., 2020, *L'oggetto sociale nelle start up innovative*, in Banca borsa, I, pagg. 248 ss
- NOTARI, M., 2016, *Relazione di sintesi su srl innovative*, in I modelli di impresa societaria fra tradizione e innovazione nel contesto europeo, a cura di Montalenti P., Milano, pag. 109.
- O'CASS, A., WEERAWARDENA, J., 2010, *The effects of perceived industry competitive intensity and marketing -related capabilities: Drivers of superior brand performance*, Industrial Marketing Management, pagg. 571-581
- OCCHILUPO, R., 2013, *Srl ordinaria, Srl semplificata e start-up innovative costituite sotto forma di Srl: quali vantaggi da una destrutturazione del diritto societario?*, Banca Impresa Società, nr. 3, pagg. 389 ss



ONIDA, F., 2016, *Dalla ricerca scientifica all'innovazione industriale in Italia, Una nuova politica industriale in Italia Investimenti, innovazione, trasferimento tecnologico*, Firenze, Passigli Editore

OTTOLIA, A. 2017, *Big Data e innovazione computazionale*, Torino, pagg. 265 ss

OTTOLIA, A., 2020, *Le private industriali nella disciplina delle start up e P.M.I. innovative*, contenuto in CAGNASSO, O., MAMBRIANI, A., *Startup e P.M.I. innovative*, Dottrina Casi Sistemi, Zanichelli, pagg. 121 ss

PERCOCO, G., 2023, *L'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese quale presupposto necessario ma non sufficiente per esonerare le Start-up innovative dal fallimento*, *Le Società*, nr. 1, pag. 43

PICCOLO, S., 2016, *L'oggetto sociale della startup innovativa*, Studio Legale Trevisan & Cuonzo, Altalex-Wolters Kluwer

PLA-BARBER, ALEGRE, 2007, *Analyzing the link between export intensity, innovation and firm size in a science-based industry*, *International Business Review*, pg. 275

RAMUSINO, E., *Start up innovative e sistema finanziario*, in CAGNASSO, O., MAMBRIANI, A., *Start up e P.M.I. innovative*, Zanichelli Editore, pagg. 995 ss.

ROMANO, R., 2015, *Innovazione, rischio e "giusto equilibrio" nel divenire della proprietà intellettuale*, in *Rivista di diritto civile*, pag. 532

RUBERTELLI, V., 2014, *Start-up innovative e deroghe al diritto societario*, *Approfondimento giuridico*, pag. 14

SALVATORE, L., 2014, *Le start up innovative tra dato normativo e prassi contrattuale*, *Il nuovo Diritto delle società*, nr. 19, pag. 27

SCHNEIDER, C., VEUGELERS, R., 2010, *On young highly innovative companies: why they matter and how (not) to policy support them*, *Industrial and Corporate Change*, Volume 19, Issue 4, 969–1007

Studio di Impresa n. 224-2014/I, *Società tra professionisti - questioni applicative ad un anno dalla entrata in vigore*, approvato dall'Area Scientifica - Studi d'Impresa il 20 marzo

TULLIO, P. 2021, *Gli investimenti corporate nelle start-up: il corporate venture capital*, *Analisi giuridica dell'economia*, nr. 1-2, pag. 109

## ***Leggi e prassi***

Agenzia delle Entrate, Interpello nr. 253/2019

Assonime, Circolare n. 11 del 06.05.2013, par. 1.F

Commissione Europea, 2006/C 323/01

Commissione Europea, European innovation scoreboard 2022, Directorate-General for Research and Innovation, 2022

Decreto-legge del 18.10.2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge del 17.12.2012 n. 221.

Ministero dello Sviluppo Economico, 2017, Circolare n. 3696/C, Startup innovative e PMI innovative. Limiti alle verifiche in capo agli uffici riceventi

Ministero dello Sviluppo Economico, Decreto del 17 febbraio 2016

Ministero dello Sviluppo Economico, Parere con oggetto: Creazione di una start-up innovativa nel settore del commercio - Richiesta parere su requisiti

Ministero dello Sviluppo Economico, Parere del 29 settembre 2014

Ministero dello Sviluppo Economico, Parere, Oggetto: PMI innovative. Iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese. Requisiti soggettivi ed oggettivi, 2015

Ministero dello Sviluppo Economico, Start-up innovative. Requisito oggettivo relativo ai diritti su privativa industriale. Titolarità della licenza d'uso su un brevetto in corso di riconoscimento

Ministero dello Sviluppo Economico, Unioncamere, Infocamere, 2022, Cruscotto di indicatori statistici sulle startup innovative – secondo trimestre 2022

Ministero dello Sviluppo Economico, Unioncamere, Nota sul requisito dell'oggetto sociale per la registrazione di startup innovative

Unioncamere, Ministero dello Sviluppo Economico, Nota sul requisito opzionale delle spese in attività di ricerca e sviluppo per la registrazione di startup innovative, 2014

## ***Giurisprudenza***

Tribunale di Milano, sentenza del 08.04.2021.

Tribunale di Milano, sentenza del 10.12.2020.

Tribunale di Milano, decreto del 22.09.2017

Tribunale di Roma, decreto del 05.04.2019.

Tribunale di Torino, ordinanza del 10.02.2017.

Tribunale di Udine, sentenza del 22.05.2018.